

La Carta dei Servizi ARPAM

(Determina del Direttore Generale n. 170 del 31/10/2017)

Generale	3
Cos'è la carta dei servizi.....	4
Organizzazione ARPAM	6
Servizi offerti.....	16
Direzione Generale.....	17
Direzione Amministrativa	17
Direzione Tecnico-Scientifica	20
Dipartimento Provinciale di Ancona.....	23
Dipartimento Provinciale di Macerata	28
Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno	33
Dipartimento Provinciale di Fermo	38
Dipartimento Provinciale di Pesaro Urbino	42
Strumenti adottati per la soddisfazione del cliente	47
Strumenti adottati per la tutela dell'utente	49
appendice	54
Modulo per reclamo.....	55
Legge Regionale 60 del 2 settembre 1997.....	58
Legge Regionale 13 del 18 maggio 2004	74

Generale

Cos'è la carta dei servizi

Finalità

La Carta dei Servizi è un documento che sancisce principi e regole di comportamento dell'Azienda Pubblica, al fine di tutelare le esigenze dei cittadini utenti.

Finalità principale della Carta è quella di garantire a tutti gli utenti l'erogazione dei servizi nel rispetto delle normative ambientali e di settore.

La Carta dei Servizi costituisce un impegno dell'Agenzia volto al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini-utenti relativi al servizio offerto dall'ARPAM.

Contenuto

La Carta contiene, oltre ai riferimenti legislativi e normativi, informazioni sulle prestazioni erogate e sulle modalità per ottenerle, nonché notizie di carattere generale che riguardano l'ARPAM.

In particolare la Carta dei Servizi:

- Assicura la partecipazione dell'utente riconoscendo il diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano;
- Stabilisce i tempi massimi che l'Agenzia rispetta nello svolgimento di determinate attività;
- Prevede, in caso di inadempienze, precisi strumenti per la tutela del cliente medesimo.

Indica precisi riferimenti per le richieste ed i reclami dei clienti

Pubblicazione e distribuzione

Tutte le sedi ARPAM metteranno a disposizione degli utenti la Carta dei Servizi, promuovendone la conoscenza al fine di garantirne una capillare divulgazione.

La Carta sarà consegnata direttamente agli Enti ed alle Associazioni che hanno rapporti professionali con l'ARPAM; la stessa risulta, inoltre, disponibile sul sito web dell'Agenzia: www.arpa.marche.it

Organizzazione ARPAM

Identificazione della struttura

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) è stata istituita con Legge Regionale n.60 del 2 settembre 1997 in attuazione delle disposizioni della Legge 61/94 che, a seguito di referendum popolare, ha trasferito alle Regioni competenze in materia ambientale. La legge istitutiva disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'ARPAM stessa, il suo coordinamento con il sistema delle autonomie locali e con il Servizio Sanitario Regionale e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva.

Il 18 ottobre 1999 è divenuta operativa, con la nomina ufficiale del Direttore Generale da parte del Presidente della Giunta Regionale.

Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell'ARPAM ed è coadiuvato da un Direttore Amministrativo e da un Direttore Tecnico-Scientifico.

L'ARPAM nasce come Ente di diritto pubblico, dotato di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile, con sede in Ancona.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.1201 del 10-10-2016 è stato approvato il Regolamento di organizzazione interna e funzionamento dell'ARPAM.

Per l'esercizio delle sue funzioni ed attività, l'ARPAM si articola in una Struttura Centrale della Direzione Generale situata in Ancona, e in Dipartimenti Provinciali, situati nei cinque capoluoghi di provincia, che costituiscono la rete tecnico-scientifica dell'Agenzia ed esercitano funzioni operative tramite la loro articolazione in Servizi Laboratoristici, Servizi Territoriali e, ove attivati, Servizi Tematici a valenza regionale (Servizio Impiantistica e Servizio Inquinamento atmosferico), a loro volta suddivisi in Unità Operative.

L'ARPAM fornisce prestazioni e servizi in molteplici campi di azione a supporto di Regione, Enti locali, ASUR – Aree Vaste, ma anche di imprese e privati cittadini, ai fini della elaborazione di programmi di intervento per la prevenzione, controllo e vigilanza in materia di igiene e salvaguardia dell'ambiente e di verifica della salubrità degli ambienti di vita.

Le prestazioni rispettano criteri di obbligatorietà normativa e di essenzialità in coerenza con la Legge n. 132/2016, previsti per le attività del Sistema Nazionale per la Prevenzione dell'Ambiente (SNPA).

La descrizione delle attività svolte dalle strutture ARPAM, riportata nelle tabelle, fa riferimento ai codici relativi al Catalogo dei Servizi del SNPA – ultima revisione.

Direzione Generale

La Direzione Generale dell'ARPAM, con sede in Ancona, esercita funzioni connesse a: gestione delle risorse umane, coordinamento tecnico-scientifico delle attività, formazione e aggiornamento professionale e ogni altra attività di carattere unitario.

Il **Direttore Generale** è il legale rappresentante dell'ARPAM ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali, in coerenza con gli obiettivi regionali, nonché della corretta gestione delle risorse ed è titolare di tutti i poteri gestionali di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ARPAM. A staff del Direttore Generale afferiscono gli Uffici di "segreteria/protocollo" e l'ufficio "prevenzione e protezione"

E' coadiuvato da:

un **Direttore Tecnico-Scientifico** che svolge funzioni di coordinamento tecnico-scientifico e sovrintende alle attività ed ai progetti speciali svolti presso i Dipartimenti Provinciali e la struttura centrale; sviluppa iniziative e

programmi di ricerca ed innovazione tecnologica volti alla promozione di ARPAM in campo tecnico-scientifico, individua gli standards qualitativi da rispettare nell'erogazione dei servizi. La Direzione Tecnico Scientifica è organizzata in due Servizi a valenza regionale diretti da un Dirigente – Servizio Epidemiologia Ambientale e Servizio Sistemi di Gestione Integrata – suddivisi in U.O. oltre all'ufficio "Comunicazione, informazione ambientale e reporting" e l'ufficio "attività informatiche".

un **Direttore Amministrativo** che svolge funzioni di coordinamento e sovrintende alla gestione economico-finanziaria, amministrativa e delle risorse umane dell'ARPAM. Sovrintende ai rapporti con i fruitori ed i clienti dei servizi erogati dall'ARPAM, per quanto riguarda l'aspetto economico-contabile. In caso di impedimento del Direttore Generale, il Direttore Amministrativo lo sostituisce nelle attività di gestione ordinaria. La direzione amministrativa è organizzata in due Servizi diretti da un dirigente – Servizio Gestione Risorse umane e Servizio Gestione appalti e contratti. Patrimonio – oltre ad uffici di "contabilità bilancio", "affari generali e legali" e "programmazione e controllo".

L'incarico di "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza" (Legge n.190/2012 e D.Lgs. 33/2013, come modificati dal D.Lgs. n. 97/2016), ai sensi della determina del Direttore Generale n.71/DG/2016, sono ricoperti dalla Dott.ssa Patrizia Ammazalorso, Direttrice del Dipartimento Provinciale ARPAM di Pesaro.

Dipartimenti Provinciali

Il Dipartimento Provinciale, previsti dall'art.10 della legge istitutiva, è una struttura unitaria diretta da un Direttore, nominato dal Direttore Generale; è *suddiviso in Servizio Laboratoristico e Servizio Territoriale, articolati in Unità Operative, Sezioni a valenza provinciale, per i Dipartimenti di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro oltre i Servizi a valenza regionale, mentre al Dipartimento di Fermo è operativo il solo Servizio Territoriale*. I Servizi Laboratoristici costituiscono il laboratorio unico ARPAM multisito.

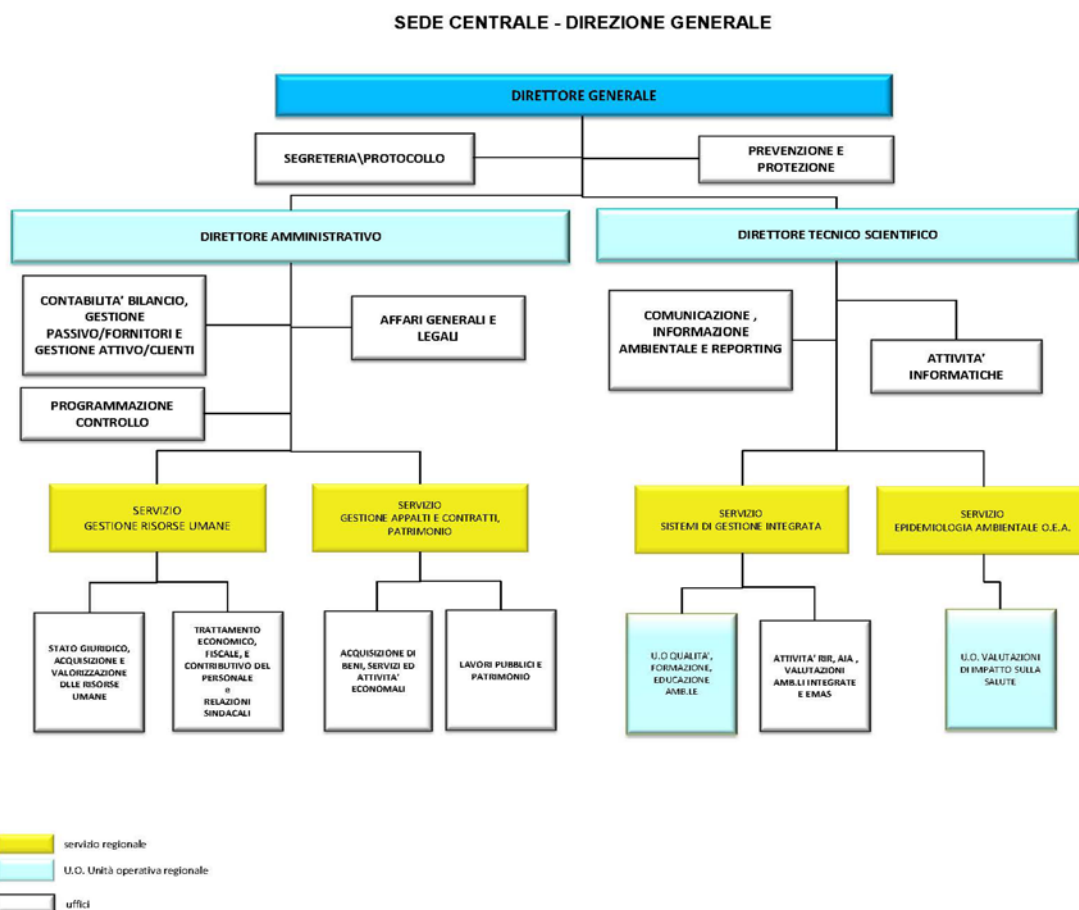
Presso ogni Dipartimento è attivo un servizio di pronta disponibilità per la risposta delle emergenze ambientali ed il lavoro viene svolto in modo integrato e in forma interdisciplinare in relazione alle tematiche ambientali.

Sulla base dei compiti attribuiti dalla Direzione Generale, spettano ai Dipartimenti le attività tecniche, analitiche, di monitoraggio ambientale, di pareri e contributi istruttorie agli Enti e di vigilanza e controllo necessarie per lo svolgimento delle competenze previste istituzionalmente.

I tempi relativi alla consegna delle prestazioni richieste sono inferiori a 30 gg, come prevede la norma generale. Nel caso in cui esistano normative specifiche che prevedono tempi diversi, inferiori o superiori, questi sostituiscono il limite di 30 gg. Al momento dell'accettazione della richiesta di prestazione il Dipartimento Provinciale ARPAM comunicherà eventuali eccezioni a tali limiti specificandone le motivazioni.

Organigramma

L'organizzazione funzionale dell'ARPAM è rappresentata schematicamente nel seguente organigramma:



Politica della Qualità

Il Direttore Generale dell' ARPA Marche ritiene fondamentale per le proprie strategie di sviluppo, che l'Agenzia operi in conformità agli standard europei di Garanzia Qualità attraverso i Dipartimenti Provinciali, accreditati da ACCREDIA ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, in modo tale da assicurare la qualità dei risultati delle prove, interpretare continuamente le crescenti richieste ed aspettative dei clienti, assicurare la qualità del servizio offerto e per conseguire i seguenti obiettivi anche in relazione a quanto dettato dalla L.132/2016 che istituisce il SNPA (Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente):

- pianificazione della gestione delle attività dei Dipartimenti con standardizzazione delle procedure e omogeneizzazione delle prassi operative in riferimento alle linee guida emanate dal SNPA, a garanzia del risultato delle prove, secondo il criterio della massima consapevolezza e professionalità;
- miglioramento dei servizi offerti ai clienti, nell'ottica di una riduzione dei reclami e di un miglioramento continuo delle prestazioni fornendo tutta l'assistenza necessaria riguardo alla individuazione delle esigenze analitiche, interpretazione dei risultati ed alle necessità formative;
- ottimizzazione dei processi, dotandosi di indicatori di qualità e di performance;
- misurazione della soddisfazione del cliente;
- rispetto dei principi di tutela della salute e sicurezza del personale e miglioramento delle condizioni ambientali;
- approfondimento e sviluppo delle attività di informazione e di comunicazione interna ed esterna all'Agenzia, con particolare attenzione per i soggetti svantaggiati;

- effettuazione di appropriati interventi di formazione del personale, ritenendo la formazione strumento fondamentale per perseguire un adeguato livello di erogazione dei servizi oltre che garantire l'adozione di modelli di comportamento corretti in termini di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- definizione, verifica ed aggiornamento del livello dei servizi offerti, contenuti nella Carta dei Servizi.

In sintesi tale livello consiste nell'eseguire attività analitica in modo riproducibile ed accurato, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti tramite personale addetto alle prove, qualificato, che partecipa ad attività formative a tutti i livelli ed aderisce a circuiti interlaboratorio; con garanzia di riferibilità a sistemi di misura internazionali tramite taratura della strumentazione e dotazione tecnica allineata alle prestazioni dei metodi di prova; la disponibilità di un sistema informativo efficace alla valutazione dei dati; continuo monitoraggio del SGQ tramite verifica delle procedure interne, audit interni, riesame periodico; disponibilità al supporto ed opportune informazioni ai clienti sui metodi utilizzati, risultati delle analisi, tempestività nelle risposte ad eventuali reclami e segnalazioni; informazioni sul significato dell'accreditamento; attività svolta con imparzialità, integrità ed indipendenza e con riservatezza sulle informazioni acquisite

- miglioramento dell'immagine verso l'esterno attraverso la certificazione dei servizi e l'accreditamento del laboratorio di prova e la gestione della comunicazione sia interne che esterna;
- continua attenzione alla protezione e tutela dell'ambiente in tutte le sue componenti.

Per raggiungere gli obiettivi descritti, ARPAM realizza programmi annuali e triennali di attività che ne dettagliano le azioni e le scelte adottate; nei limiti posti dalle norme finanziarie, vengono adottate tutte le azioni necessarie impegnando le risorse occorrenti per mantenere il Sistema Gestione Qualità adeguato al mantenimento dell'accreditamento dei laboratori, per l'esecuzione delle prove.

La Direzione si impegna al rispetto della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, dei requisiti specifici dell'Ente di Accreditazione e dei propri clienti; attraverso il riesame annuale del Sistema Gestione Qualità persegue il mantenimento in modo continuo di idoneità ed efficacia delle attività, introducendo necessari cambiamenti o miglioramenti, esplicita la valutazione del sistema e fissa obiettivi il cui raggiungimento viene misurato tramite opportuni indicatori.

Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale

Con la l'emanazione della Legge 132 del 28 giugno 2016, entrata in vigore il 14 gennaio 2017, si è venuto a costituire un Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente (SNPA) con precisi compiti e funzioni e piano operativo nazionale coordinato da ISPRA. Il SNPA (a cui fanno parte ISPRA e Le Agenzie Regionali e Provinciali) è un sistema a rete che deve assicurare omogeneità ed efficacia nella conoscenza e nel controllo dell'ambiente su tutto il territorio nazionale mediante i LEPTA (livelli Essenziali di Prestazioni Ambientali) che rappresentano il livello minimo omogeneo in tutto il territorio per i servizi che dovrà garantire il SNPA.

La diffusione e la condivisione dei documenti, per la familiarizzazione a tutti i livelli dell'organizzazione, viene assicurata attraverso flussi di informazione interna, ad opera dei Responsabili che partecipano al riesame annuale.

I Direttori di Dipartimento si impegnano ad assicurare costantemente la comprensione e l'attuazione della politica della qualità da parte di tutto il personale, comprensivo dei prestatori occasionali, nelle procedure utilizzate per lo svolgimento del proprio lavoro, tramite incontri periodici e con la consultazione della documentazione della qualità.

L'accreditamento dei laboratori di prova dell'ARPAM costituisce il primo passo nel processo di certificazione delle attività dell'Agenzia; per il raggiungimento di questo ambizioso e fondamentale obiettivo è necessario l'impegno e la collaborazione di tutto il personale ARPAM, che viene sensibilizzato sulla problematica mediante informativa e riunioni periodiche.

Il Responsabile Garanzia Qualità, che è il rappresentante della Direzione per il Sistema Gestione Qualità presso i Dipartimenti Provinciali, verifica periodicamente l'attuazione del sistema tramite audit interni e riferisce alla Direzione Generale.

Il presente documento, riesaminato periodicamente, viene diffuso a tutti i membri dell'organizzazione attraverso la distribuzione controllata adottata dall'Agenzia, secondo apposito modulo (MD-DG-52 ultima rev), ed agli stakeholder di ARPAM tramite pubblicazione nel sito web.

Tipologia dei servizi

Le prestazioni dell'Agenzia sono riferibili ai "servizi" individuati in ambiti operativi che riguardano principalmente:

- Vigilanza e controllo ambientale del corretto rispetto della normativa
- Emissioni di pareri e documenti istruttori a supporto dell'Autorità competente
- Gestione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente
- Pronto intervento nelle emergenze ambientali
- Campionamenti ed attività analitiche di laboratorio di tipo chimico, chimico-fisico, biologico, microbiologico e radiometrico
- Monitoraggi ambientali delle acque superficiali e sotterranee
- Indagini ambientali
- Controllo e monitoraggio marino costiero
- Diffusione delle informazioni ambientali con produzione di report
- Educazione alla sostenibilità ambientale comunicazione del rischio
- Indagini in materia di epidemiologia ambientale
- Gestione del Catasto regionale dei Rifiuti
- Gestione e aggiornamento dell'Anagrafe regionale dei Siti Inquinati
- Gestione e aggiornamento del catasto regionale dei CEM

I livelli prestazionali quantitativi per alcune delle principali attività, desumibili dal consuntivo 2016, si qualificano in:

- | | |
|--|--------------------------|
| - Vigilanza e controllo del rispetto della normativa | n. 954 ispezioni |
| - Attività laboratoristica | n. 34.000 campioni |
| di cui circa 12.000 campioni per attività analitica a supporto delle ASL | |
| - Rilascio di pareri e relazioni tecnico- preventive: | n. 4244 pareri |
| - Monitoraggio sistematico su acque sotterranee, superficiali e marine | n. 13619 campioni |
| - Monitoraggio della qualità dell'aria ambiente mediante misurazioni in automatico di strumentazione degli inquinanti atmosferici ubicati su n.17 stazioni e n. due mezzi mobili con circa 120 analizzatori. | |
| - Monitoraggio ambientale sui campi elettromagnetici (CEM) | n. 682 campioni |
| - Verifica degli impianti (ascensori, apparecchi di sollevamento, impianti elettrici, apparecchi a pressione) mediante | circa 17000 prestazioni. |

Destinatari dei Servizi ARPAM

I principali destinatari delle attività svolte da ARPAM sono:

- Cittadini
- Regione
- Provincia
- Comune
- ASUR
- Ministero dell'Ambiente
- ISPRA/SNPA/ARPA/APPA
- Enti e istituti nazionali
- Autorità Giudiziaria
- Corpi di Polizia
- Protezione Civile
- Vigili del Fuoco
- Istituzioni scolastiche
- Associazioni ambientaliste
- Associazioni imprenditoriali
- Organizzazioni sindacali
- Media
- Unione Europea

Accreditamento multisito

Nel corso dell'anno 2000 ciascuno dei quattro Dipartimenti Provinciali ARPAM sede di Laboratorio ha conseguito l'accreditamento SINAL (Sistema Nazionale Accreditamento Laboratori) per l'esecuzione di prove, ai sensi della norma UNI CEI EN 45001, ora sostituita dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

Tale processo era iniziato nel luglio 1998 con lo scopo di rendere gli ex Servizi Multizonali di Sanità Pubblica delle AA.SS.LL della Regione Marche, laboratori preposti al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, conformi a quanto previsto dal D.Lgs 156/97 in recepimento della Direttiva CEE 93/99.

Un ulteriore, ambizioso, obiettivo era, inoltre, quello di conseguire la conformità ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea UNI CEI EN 45001 anche, e soprattutto, per l'attività di prova sulle matrici ambientali, di più stretta competenza dell'ARPAM.

L'approccio è stato comune ai quattro Dipartimenti per quanto riguarda molte delle attività legate alla realizzazione del sistema qualità, pur mantenendo, per alcuni argomenti, una gestione specifica. Questo per arrivare alla definizione di sistemi qualità, metodi di lavoro e organizzazione interna con caratteristiche comuni tra i vari Dipartimenti, nell'ottica di una gestione uniforme.

Dopo un periodo di formazione e addestramento, si è passati alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria fino alla stesura del Manuale del Sistema Qualità; è stata poi attuata una serie di verifiche ispettive

di controllo dell'implementazione di quanto pianificato; si è quindi proceduto all'avvio dell'iter vero e proprio di accreditamento, con l'inoltro della richiesta formale di accreditamento al SINAL.

Realizzare un Sistema Qualità aziendale in conformità ad un progetto normativo costituisce uno degli obiettivi più ambiziosi ed impegnativi che un'azienda possa porsi; istituire un Sistema Qualità significa procedere ad una complessa ed articolata opera di razionalizzazione della procedure di normale conduzione aziendale, con la pianificazione dei metodi di conduzione e verifica per ogni attività svolta.

Nonostante le difficoltà che si possono inizialmente incontrare, riteniamo tutto ciò indispensabile per poter essere in grado di rispondere alle esigenze di certezza e confrontabilità del dato analitico, a garanzia della totale soddisfazione del cliente.

L'accreditamento comporta la verifica tecnica del Laboratorio relativamente alle prove accreditate ed al suo Sistema Qualità.

Nel 2003 il laboratorio ARPAM - Direzione Generale, ha conseguito l'accreditamento SINAL di tipo multisito.

Inoltre, nel 2004, ha conseguito analogo riconoscimento dall'Istituto Superiore di Sanità/ORL, ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 12.05.1999 e direttive europee, per prove su alimenti ed acque destinate al consumo umano e minerali.

Il Laboratorio ARPAM multisito ha nei Servizi Laboratoristici di 4 Dipartimenti Provinciali le sedi del multisito; le funzioni di Qualità, Formazione, approvvigionamento ed interventi tecnici sono centralizzate e localizzate presso la sede centrale di Ancona.

Dal 1 gennaio 2010 ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento riconosciuto con DM del 22.12.2009, in attuazione al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n°765 del 09.07.2008, che ha confermato l'accreditamento multisito dell'ARPAM.

0271**numero di ACCREDITAMENTO ACCREDIA****del****LABORATORIO ARPAM – AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE –
DIREZIONE GENERALE****e****Sede A di Macerata - Sede B di Ancona - Sede C di Pesaro - Sede D di Ascoli Piceno****AUTORIZZAZIONE****AL RILASCIO CERTIFICATI DI ANALISI UFFICIALI****– ANCHE AI FINI DELL'ESPORTAZIONE -****DEL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI****al****LABORATORIO ARPAM – AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE****Dipartimento Provinciale di Macerata: SETTORE VITINICOLO****Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno: SETTORE OLEICO**

**Per visualizzare gli elenchi delle prove accreditate dei
Dipartimenti Provinciali dell'ARPAM:**

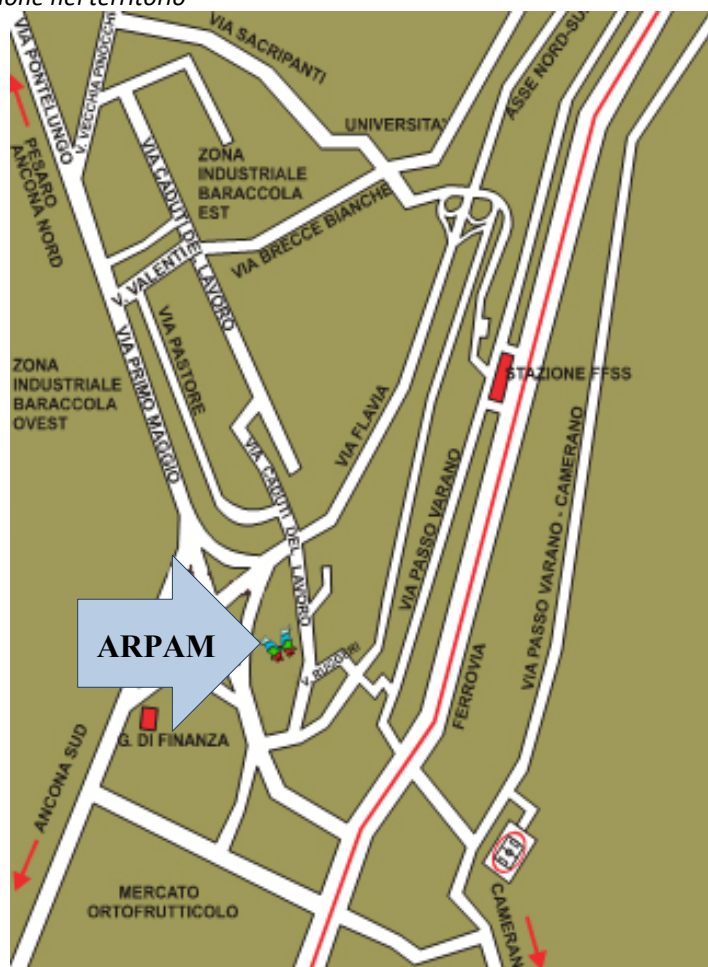
www.accredia.it

Per ulteriori informazioni contattare:

**Responsabile Regionale Garanzia Qualità
Dott.ssa Patrizia Ammazzalorso**

**☎ 0721/3999714 - 071/2132737
✉ pu.ammazzalorso@ambiente.marche.it**

Sede Centrale dislocazione nel territorio



SEDE CENTRALE
via Ruggieri n° 5 - 60131 ANCONA

Direzione Generale - Segreteria

☎ 071/2132720 ☎ 071 2132740

✉ dg.arpam@ambiente.marche.it

PEC: arpam@emarche.it

Dipartimento Provinciale di ANCONA

Viale C. Colombo, 106 - 60127, Ancona

☎ 39 071 28732424 📠 39 071 28732789

✉ arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it

PEC: arpam.dipartimentoancona@emarche.it

Dipartimento Provinciale di ASCOLI PICENO

Viale della Repubblica, 34 - 63100, Ascoli Piceno

☎ 39 0736 2238204 📠 39 0736 2238200

✉ arpam.dipartimentoascoli@ambiente.marche.it

PEC: arpam.dipartimentoascoli@emarche.it

Dipartimento Provinciale di FERMO

C.da Campiglione, 20 - 63900, Fermo

☎ 39 0734 6089472 📠 39 0734 6089473

✉ arpam.dipartimentofermo@ambiente.marche.it

PEC: arpam.dipartimentofermo@emarche.it

Dipartimento Provinciale di MACERATA

Via Federico II, n. 41 - loc. Villa Potenza - 62100, Macerata

☎ 39 0733 2933720 📠 39 0733 2933721

✉ arpam.dipartimentomacerata@ambiente.marche.it

PEC: arpam.dipartimentomacerata@emarche.it

Dipartimento Provinciale di PESARO

Via Barsanti, 8 - 61122, Pesaro

☎ 39 0721 3999716 📠 39 0721 3999710

✉ arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it

PEC: arpam.dipartimentopesaro@emarche.it

Servizi offerti

Direzione Generale

Servizio Prevenzione e Protezione (SPP)

Le funzioni del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione è stata incaricata la ditta RTI COM Metodi Spa.

Direzione Amministrativa

Ufficio Contabilità Bilancio, Gestione Passivo/Fornitori e Gestione Attivo/ Clienti

- Cura il Sistema Informativo Contabile, con relative scritture in contabilità.
- Raccolta dati per l'elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi.
- Ricevimento e lo smistamento delle fatture passive.
- Monitoraggio e lo sviluppo di ogni introito derivante dall'attività aziendale e relativa emissione di fatturazione attiva.
- Rapporti con fornitori e clienti ed eventuali solleciti di pagamento.
- Supporto all'Ufficio Legale per la gestione del contenzioso.
- Emissione di mandati di pagamento e reversali d'incasso.
- Rapporti con la tesoreria dell'Ente.

Ufficio Affari Generali e Legali

- attività di Protocolli di Intesa, Convenzioni, Contratti con soggetti pubblici o con soggetti privati di vario genere;
- gestione del contenzioso (costituzione in giudizio, liquidazione compensi ai legali, patrocinio legale di dipendenti, Ufficio di Disciplina, pignoramenti presso terzi, etc.);
- gestione coperture assicurative (sinistri, liquidazione premi e regolazioni premi,...);
- gestione procedure fallimentari;
- tematiche amministrative e giuridiche di vario genere, a supporto della Direzione e dei Dipartimenti.

Ufficio Programmazione e Controllo

- supporto alla Direzione aziendale nell'attuazione del Ciclo della Performance;
- predisposizione di budget aziendali sulla base degli obiettivi definiti dalla direzione aziendale;
- acquisizione di dati per misurare il valore degli indicatori e per verificare se la gestione aziendale è in linea con gli obiettivi stabiliti;
- elaborazione di dati, di norma a cadenza quadrimestrale o a seconda delle esigenze aziendali, e comunicazione di risultati ottenuti attraverso report di gestione e a consuntivo, evidenziando gli scostamenti tra i risultati attesi e i risultati effettivi al fine di mettere in atto, ove necessario, azioni di miglioramento;
- collaborazione con la Direzione aziendale nella formulazione di azioni correttive e proposte di miglioramento al fine di ridurre gli scostamenti tra risultati attesi ed effettivi oppure per la formulazione di nuovi obiettivi da raggiungere;
- provvede al processo di valutazione degli obiettivi e calcola, a consuntivo, la misurazione finale del valore degli indicatori finalizzata alla definizione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- collaborazione con l'OIV.

Servizio Gestione Risorse Umane

- Gestione del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, a tempo indeterminato e a tempo determinato.

- Gestione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dei contratti di formazione e lavoro e delle borse di studio.
- Procedure concorsuali e selettive per l'acquisizione delle risorse umane.
- Applicazione della contrattazione collettiva (nazionale e integrativa).
- Dinamica delle relazioni sindacali.
- Rilevazioni statistiche relative al personale dipendente.
- Gestione dei rapporti con istituti scolastici (pubblici e privati) e con le Università (marchigiane ed italiane) per lo svolgimento di stage/tirocini aziendali o l'assegnazione di borse di studio.

Ufficio Trattamento Economico, Fiscale e Contributivo del Personale e Relazioni Sindacali

- Applicazione di natura economica dei Contratti Collettivi di Lavoro.
- Elaborazione mensile stipendi personale dipendente e con rapporto di co.co.co./consulenza, nonché agli organi dell'Ente (direttori, revisore unico).
- Elaborazione denunce mensili/annuali (contributive e fiscali), della rilevazione deleghe sindacali, dell'anagrafe delle prestazioni.
- Rilevazione della spesa del personale – Conto Annuale – per il Ministero dell'Economia.
- Predisposizione del materiale per la determinazione della previsione di spesa del personale da fornire alla Regione entro il 15 ottobre di ogni anno, nonché della spesa consuntiva del personale.
- Gestione rapporti con Agenzia delle Entrate – Inpdap – Inps (Referente Unico formalmente designato dalla Direzione Generale).
- Gestione delle pratiche di pensione, ricongiunzioni/riscatti e di trattamento di fine servizio/fine rapporto del personale dipendente e degli eredi.
- Invio telematico all'ARAN delle comunicazioni dei dati relativi alle deleghe sindacali.
- Comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante applicativo PERLA PA dei dati relativi all'anagrafe delle prestazioni (incarichi conferiti ed autorizzati al personale dipendente ed incarichi di collaborazione e consulenza conferiti a personale esterno).

Servizio Gestione Appalti e Contratti, Patrimonio

- Coordinamento con gli organi di governo dell'Agenzia, dei fabbisogni relativi a lavori, servizi e forniture.
- Gestione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con l'adozione dei provvedimenti necessari all'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture compresa l'eventuale stipula dei relativi contratti e dei relativi adempimenti successivi, quali emissione degli ordini di acquisto, liquidazione delle fatture emesse dai fornitori, verifica dell'osservanza delle clausole contrattuali da parte dei fornitori stessi.
- Gestione delle utenze per servizi a rete (acqua, gas, elettricità, telefonia fissa e mobile) relative a immobili o comunque a carico dell'Agenzia con l'individuazione del fornitore, la stipula del contratto, la gestione dei rapporti contrattuali, la liquidazione della fattura.
- Gestione del patrimonio immobiliare e dei contratti di locazione/comodato (scadenze, repertorio, registrazione, adempimenti fiscali, ecc).
- Gestione dell'inventario dei beni immobili.

Ufficio Acquisizione di Beni, Servizi ed Attività Economiche

- Gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei contratti di appalto per il servizio recupero crediti e per la manutenzione straordinaria del mezzo nautico e delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria per l'esercizio dei mezzi nautici e di beni e servizi che il Dirigente ritiene di affidare.
- Gestione delle convenzioni con la Direzione Marittima e le Capitanerie per le attività di monitoraggio marino costiero.

- Gestione della cassa economale.
- Gestione dell'attività di recupero crediti.

Tutti gli Uffici emanano provvedimenti amministrativi secondo la disciplina dettata dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 s.m.i.

Gli Uffici curano il collegamento della Sede Centrale con i Dipartimenti Provinciali attraverso il supporto amministrativo operante in ciascun Dipartimento, alle dipendenze funzionali del relativo Direttore.

Direzione Tecnico-Scientifica

Responsabile Garanzia Qualità

- Gestione dei Sistemi Gestione Qualità dell'ARPAM.
- Mantenimento dell'accreditamento ACCREDIA (precedentemente SINAL e ORL), secondo la normativa vigente. Autorizzazioni/riconoscimenti ministeriali per prove su matrici alimentari. Coordinamento ed assistenza ai Dipartimenti Provinciali ARPAM e Sede Centrale. Revisione, aggiornamento e distribuzione alle varie sedi ARPAM della documentazione relativa al Sistema Gestione Qualità. Effettuazione di audit interni.
- Partecipazione alla rete dei referenti delle Agenzie per accreditamento e certificazione e sviluppo di iniziative e progetti nazionali del Sistema delle Agenzie Ambientali.

Ufficio Comunicazione, Informazione Ambientale e Reporting

- Gestione su supporto informatico: banca dati georeferenziata dei dati ambientali relativi alla Regione Marche, prodotti da ARPAM e provenienti da altri Enti (Province, Comuni, Regione Marche, ASUR Marche, ecc.) con accesso regolamentato.
- Coordinamento del layout di informatizzazione dei dati dei Dipartimenti Provinciali.
- Produzione di carte tematiche ambientali.
- Gestione del sistema di comunicazione e di informazioni ambientali per amministratori, decisori politici, vertici delle strutture operative; divulgazione di resoconti delle attività svolte dall'Agenzia e comunicati, dati delle indagini e dei monitoraggi e principali determine, attraverso Newsletter per gli addetti ai lavori e pubblicazione sul sito istituzionale.
- Informazione attraverso il sito www.arpa.marche.it rivolta ai cittadini.
- E' stato istituito un U.R.P. virtuale dell'Agenzia presso gli U.R.P. della Regione Marche, presenti ed operanti nelle province. In ognuna delle sedi URP della Regione, un terminale è stato collegato al sito www.arpa.marche.it e un addetto della struttura regionale, formato dall'ARPAM, è in grado di consultare il sito e dare ai cittadini le informazioni.
- La Direzione Tecnico Scientifica dell'ARPAM, comunque, ottempera l'attività di informazione e comunicazione ambientale, riscontrando direttamente le richieste che pervengono dai cittadini.

Ufficio Attività Informatiche

- assistenza all'adeguamento dei sistemi informatici alle misure di sicurezza.
- Gestione e coordinamento del mantenimento delle banche dati dell'Agenzia.
- Gestione iter delle richieste di assistenza tecnica ed acquisto materiale informatico.
- Risoluzione dei problemi utente di primo e secondo livello relativi a malfunzionamenti hardware, software, configurazioni, rete.
- Configurazione sistemi operativi e software applicativi.
- Attività di assistenza alla predisposizione di capitolati tecnici.

Servizio Sistemi di Gestione Integrata "Qualità, Formazione, Educazione ambientale"

- AGGIORNAMENTO/DOCUMENTAZIONE
- Gestione di un centro di lettura e/o documentazione interna, articolata per materia, con riviste specializzate, monografie.

COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE

- Progettazione e realizzazione di incontri a livello regionale, nazionale e/o internazionale con altri Enti, Associazioni, ecc. su temi di carattere ambientale particolarmente rilevanti ed attuali per sensibilizzare ed approfondire attività e conoscenze in un percorso di condivisione e partecipazione indispensabile per la protezione dell'ambiente che ci circonda, secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

FORMAZIONE

- Organizzazione, coordinamento e gestione di eventi/progetti formativi, per operatori ARPAM e/o esterni, in materia ambientale ed in materia di sicurezza, orientati verso la qualità e lo sviluppo sostenibile.
- Partecipazione e sviluppo di iniziative e progetti formativi nazionali del Sistema Nazionale per la Protezione Ambiente e/o inseriti nel Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina, di interesse per gli operatori della prevenzione in ambito sanitario e ambientale e/o su incarico per la struttura formativa ARPAM.

EDUCAZIONE AMBIENTALE

- Predisposizione e gestione delle attività attinenti progetti di educazione ambientale regionali a supporto di Scuole, Comuni, Province ed altri Enti, Associazioni, ecc., anche in relazione al PTR INFEA Marche.
- Partecipazione e sviluppo di iniziative, progetti e campagne di comunicazione ambientale promossi nel Sistema delle Agenzie Ambientali.

QUALITÀ

- Collegamento tra Responsabile Garanzia Qualità e sedi Dipartimentali nell'applicazione del Sistema Gestione Qualità dell'ARPAM.
- Coordinamento e assistenza ai Responsabili di Servizio della Sede Centrale relativamente al Sistema Gestione Qualità.

U.O. Attività RIR, AIA, VALUTAZIONI AMBIENTALI INTEGRATE E EMAS

- In riferimento alle direttive del responsabile del Servizio coordina e sovrintende le attività dei Dipartimenti in materia di I.P.P.C. – A.I.A. (D.Lgs. 152/06, Parte Seconda Titolo III-bis, aggiornato e modificato dal D.Lgs n° 46 del 04.04.2014)
- Il D.Lgs. 152/06, Parte Seconda Titolo III-bis, aggiornato e modificato dal D.Lgs n°46 del 04.04.2014, recepisce la Direttiva Europea sulla Prevenzione e Riduzione Integrata dell'Inquinamento n.2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali. Collabora con la Regione e le Province per definire le attività ARPAM su tali argomenti come pure, su disposizione del DTS, partecipa ai tavoli e gruppi di lavoro del SNPA coordinandosi con il personale specialistico dei Dipartimenti.
- Fornisce il supporto tecnico ai Dipartimenti in materia di pareri e controlli in campo AIA e VIA.
- Per le AIA di tipo Statale, l'ARPAM svolge attività di supporto all'ISPRA, per i controlli presso gli impianti a valenza statale in base ad opportuna convenzione stipulata.
- Elabora documenti tecnici per il coordinamento tecnico/scientifico delle attività dei Dipartimenti in linea con il SNPA.
- **POLITICHE AMBIENTALI/PROGRAMMI FINALIZZATI**
- Gestione Nodo regionale di riferimento per le attività di informazione e divulgazione sui Sistemi di Gestione Ambientale, Regolamento EMAS n° 1221/2009 (CE) e norma ISO 14001. Elaborazione e applicazione della Procedura di Conformità Legislativa in applicazione all'art.6 del Regolamento EMAS.
- Attività di coordinamento e gestione della rete del Sistema Agenziale EMAS/SGA.
- Attività di informazione e divulgazione sulle Politiche ambientali Comunitarie (Ecolabel, Agenda 21, Green Public Procurement, Dichiarazione Ambientale di prodotto, Ciclo di Vita del prodotto -LCA).
- Partecipazione e sviluppo di iniziative e progetti nazionali del Sistema delle Agenzie Ambientali.
- Progetti specifici, su incarico della Direzione, assegnati all'Agenzia da Regione e/o altri Enti.

Servizio Epidemiologia Ambientale – O.E.A.

Il Servizio svolge studi e ricerche nell'ambito dell' Epidemiologia Ambientale, tossicologia, valutazione e comunicazione del rischio a supporto dell'ASUR e degli Enti.

STANDARD QUALITATIVI

Attività Istituzionale per funzioni assegnate dalla Regioni
<i>Attività e studi di epidemiologia ambientale e sorveglianza epidemiologica della popolazione Legge Regionale 2-9-1997 n. 60 e smi; supporto all'ASUR in materia di problematiche sanitarie di siti inquinati e consulenza di tossicologia ambientale DGRM 1500/2009</i>
Servizi aggiuntivi (su richiesta di soggetti pubblici/privati erogati a tariffa)
<i>Contributi istruttori epidemiologici su VIA</i>

Dipartimento Provinciale di Ancona

Il Dipartimento Provinciale di Ancona



Direttore del Dipartimento Provinciale di Ancona

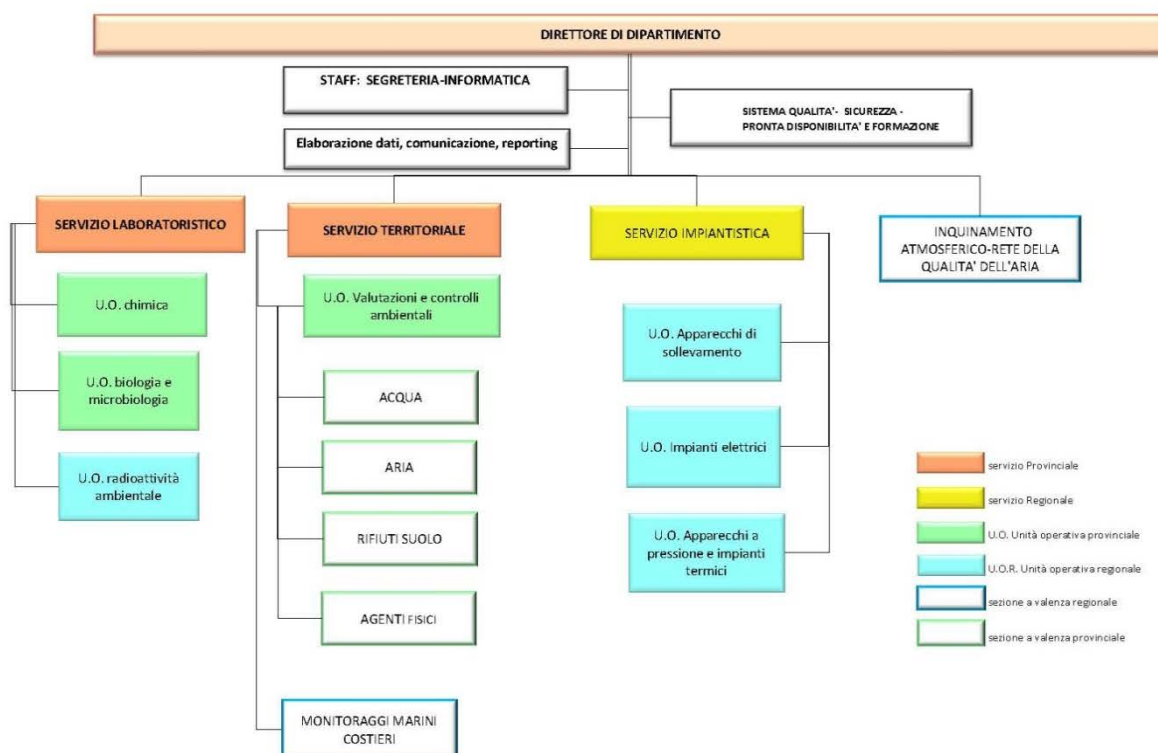
Ing. Carlo Bartolini

Segreteria: ☎ 071/28732-424-403-713-402 📠 071/28732789
 📧 arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it

Pronta disponibilità: 3357860047 – 3357860048

(dalle 14.00 alle .800 del giorno successivo; domenica e giorni festivi H24)

Per segnalazioni e interventi di emergenza ambientale in giorni feriali (orario 8,00-14,00) telefonare ai numeri telefonici del Dipartimento e dei Servizi.



SERVIZIO LABORATORISTICO**Dipartimento Provinciale di Ancona Viale Cristoforo Colombo, 106 – 60127 Ancona**

☎ 071 28732736-746-756 ☎ 071 28732789

UNITÀ OPERATIVA CHIMICA

☎ 071 28732736-746-756 ☎ 071 28732789

UNITÀ OPERATIVA BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA

☎ 071 28732736-746-756 ☎ 071 28732789

UNITÀ OPERATIVA REGIONALE “RADIOATTIVITA’ AMBIENTALE” CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE (CRR)

☎ 071 28732728 ☎ 071 28732721

STANDARD QUALITATIVI

Attività Istituzionale obbligatoria (regime esclusivo Agenzie ambientali)
attività analitica su campioni di acque di mare per monitoraggio e valutazione dello stato di qualità delle acque marino-costiere e di transizione – rete regionale (Dlgs 152/2006; DM 260/2010)
attività analitica per il monitoraggio delle acque di balneazione (D.Lgs 116/2008; D.M. 30/03/2010)
attività analitica su campioni di acque superficiali, sotterranee, laghi, invasi artificiali per monitoraggio e valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici interni – rete regionale (D.Lgs 152/2006 e smi; Direttiva 2006/118/CE recepita con Decreto Legislativo 30/2009)
attività analitica su campionamenti di matrici ambientali, alimentari e varie (escluse acque potabili) per monitoraggio della radioattività ambientale e dei gas radon
attività analitica su campioni di acque reflue per vigilanza su osservanza normativa ambientale o delle prescrizioni autorizzative in essere (D.Lgs 152/2006; Piano di Tutela regionale delle acque)
attività analitica su campioni di acque di strato da piattaforme e impianti di estrazione idrocarburi
attività analitica su campioni di rifiuti per vigilanza e controllo su osservanza normativa ambientale o delle prescrizioni autorizzative in essere (D.Lgs152/2006)
attività analitica su campioni per controllo su ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo
attività analitica su campioni di compost, fertilizzanti, ammendanti
attività analitica su campioni di reflui zootecnici, fanghi di depurazione, acque di vegetazione
attività analitica su campioni di materiale e terreni in recuperi ambientali e cave
attività analitica su campioni di pellet, biomasse
attività analitica su campioni di acque sotterranee, suoli, gas interstiziali per controlli su siti inquinati (D.Lgs152/2006)
attività analitica su campioni di aria per controlli in materia di emissioni in atmosfera (D.Lgs152/2006)
attività analitica su campioni di aria ambiente per controlli e per la rete regionale qualità dell’aria (D.Lgs.155/2010)
attività analitica su campioni prelevati in ambienti di vita e lavoro, igiene industriale su richiesta ASUR
attività analitica su campioni di matrici ambientali e vegetali prelevati a seguito di emergenze ambientali
attività analitica su campioni di dragaggi portuali, sabbie e sedimenti emersi (DM 173 15/07/2016)
attività analitica su campioni di matrici oggetto di procedura di analisi eseguiti e/o consegnati su richiesta di Forze di Polizia e Magistratura
Attività per funzioni assegnate dalla Regione Marche
attività analitica su campioni di sedimenti fluviali e lacuali
attività analitica su campioni di acque minerali e termali, su richiesta (programmata annualmente per situazioni specifiche) dei Dipartimenti di sanità ASUR, finalizzata alla prevenzione collettiva (D.M. 10/02/2015)
attività analitica su campioni di matrici alimentari, di contatto con alimenti o di altre matrici assimilate su richiesta (programmata annualmente) dei Dipartimenti di sanità ASUR (Reg. 396/2005/CE: Reg. 1881/2006/CE)
analisi chimiche e batteriologiche su campioni di acque potabili prelevate da ASUR (D.Lgs.31/2001)
attività analitica su campioni di sedimenti portuali (DM 173 15/07/2016)
Attività analitica su campioni di digestato, terreni e acque per controlli degli impatti nell’utilizzo digestato (DGR 92/2014)
attività analitica su campioni acque piscina - programma annuale dei Dipartimenti SIAN/SISP ASUR provinciali (Accordo Conferenza Stato Regioni del 16.01.2003)
attività analitica nell’ambito delle ispezioni agli impianti AIA come previsto nel programma di Ispezioni ambientali regionale

Servizi aggiuntivi (su richiesta di soggetti pubblici/privati erogati a tariffa)
attività analitica su campioni conferiti da soggetti pubblici e privati nell'ambito delle matrici oggetto di procedura di analisi purché non incompatibili con i compiti istituzionali
attività analitica su campioni di acque interne (acque superficiali, sotterranee, laghi, invasi artificiali) per monitoraggi locali realizzate su richieste specifiche degli Enti
attività analitica su campioni di acque di dialisi

SERVIZIO TERRITORIALE

Dipartimento Provinciale di Ancona Viale Cristoforo Colombo, 106 – 60127 Ancona

☎ 071 28732722 📠 071 28732789

✉ arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it

UNITÀ OPERATIVA VALUTAZIONI E CONTROLLI AMBIENTALI

☎ 071 28732722 📠 071 28732789

✉ arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE: ACQUA

☎ 071 28732736 📠 071 28732789

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE: ARIA

☎ 071 28732741 📠 071 28732789

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE: RIFIUTI/SUOLO

☎ 071 28732722 📠 071 28732789

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE: AGENTI FISICI

☎ 071 28732729 📠 071 28732721

SEZIONE A VALENZA REGIONALE: MONITORAGGI MARINI COSTIERI

☎ 071 28732756 📠 071 28732789

STANDARD QUALITATIVI

Attività Istituzionale obbligatoria (regime esclusivo Agenzie ambientali)
Monitoraggio e valutazione dello stato della qualità dei corpi idrici interni (D.Lgs. 152/2006; D.M. 260/2010)
Monitoraggio e valutazione dello stato di qualità delle acque marino costiere e di transizione (D.Lgs. 152/2006; D.M. 260/2010)
Monitoraggio e valutazione delle acque di balneazione (D.Lgs. 116/2008; D.M. 30 Marzo 2010)
Controlli e monitoraggio su campi elettromagnetici da impianti (Legge 22-2-2001 n. 36, Legge Regionale n. 25 del 13-11-2001)
Vigilanza e controllo in materia di acque di scarico (D.Lgs. 152/2006 e smi)
Vigilanza e controllo su ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo (DLgs 152/2006 e smi ; Legge n.98/2013, DM n.161/2012)
Vigilanza e controllo in materia di emissioni in atmosferico e qualità dell'aria (DLgs 152/06 e smi)
Vigilanza e controllo in materia di agenti fisici (radiazioni non ionizzanti, rumore) L. 447/1995 e decreti applicativi
Vigilanza e controllo in materia di gestione rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento, recupero (DLgs 152/2006 e smi, DM 5-2-1998 e smi, DM 161//2002, DM 29-7-2004 n. 248, DLgs n. 133/2005, DLgs 151/2005, Decreto 8-3-2010 n. 65, DLgs n. 182/2003, DLgs n. 36/2003, Decreto 27-9-2010 e Decreto 24-6-2015)
Vigilanza e controllo in materia di siti inquinati (DLgs 152/2006 e smi, DM 12-2-2015 n. 31)
Vigilanza e controllo ambientale in materia di cave e recuperi (DLgs 117/2008, DM 5-2-1998, DLgs 152/2006 e smi)
Controlli in materia di oli usati, PCB e PCT (DLgs 209/1999, Dlgs 95/1992, Dlgs 152/2006 e s.m.i.)
Vigilanza e controllo in materia di reflui zootecnici, produzione ed utilizzo compost, utilizzo fanghi di depurazione (DLgs

152/2006 e smi, DLgs n. 99/1992; DM 5-2-1998 e smi)
Vigilanza e controllo ambientale in materia di veicoli fuori uso (DLgs 209/2003, DLgs n. 149/2006)
Vigilanza e controllo su Impianti in AIA (Dlgs 152/06, Dlgs 46/2014)
Attività ispettiva impianti a rischio di incidente rilevante (RIR)
Vigilanza e controllo su segnalazione di emergenze ambientali sulle diverse matrici ambientali (L.R. 60/1997)
Vigilanza e controllo in materia di bonifica siti inquinati in procedura semplificata con validazione piani di caratterizzazione e piano di campionamento di collaudo (DLgs 152/2006 e smi)
Vigilanza e controllo in materia di verifiche ottemperanze di procedimenti VIA (DLgs 152/2006 e smi)
Supporto tecnico ad Organi di Polizia e Magistratura su attività di controllo ambientale
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – acque reflue (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – ripristino ambientale e riutilizzo rocce da scavo (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – emissioni in atmosfera (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – agenti fisici
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – rifiuti e gestione impianti di trattamento, smaltimento, stoccaggio provvisorio (Dlgs 152/2006 – D.M. 05/02/1998)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – siti inquinati (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio per Autorizzazione Unica Ambientale (D.Lgs. 56/2013)
Contributo istruttorio per pareri impianti a rischio di incidente rilevante (Dlgs 334/1999)
Contributo istruttorio su Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e su procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (Dlgs. 152/2006)
Contributo istruttorio per Autorizzazioni relative alla gestione alla gestione dei sedimenti marino-costieri
Contributi istruttori per rilascio certificazioni EMAS
Attività Istituzionale per funzioni assegnate dalla Regione
Campionamenti acque minerali su richiesta dei Dipartimenti di Prevenzione ASUR, finalizzati alla prevenzione collettiva (DM 176/2013)
Campionamenti sedimenti marini/fluviati su richiesta Regione Marche, Comuni (DM 173 15/07/2016)
Attività di campionamento sedimenti portuali (DM 173 15/07/2016)
Pareri e controlli su inquinamento acustico L.R. n. 28 del 14-11-2001; Linea Guida DGR 896/2003 e smi
Classificazione sedimenti portuali da movimentare (DM 173 15/07/2016)
Controlli degli impatti dell'utilizzo digestato su terreni (DGR 92/2014)
Attività di studio e ricerca in materia ambientale anche in convenzione con altri Enti (L.R. 60/1997)
Parere su progetti relativi ai cimiteri (ampliamenti, sistemazione loculi, interventi su aree di inumazione ...) L.R. n° 3/2005
Supporto tecnico nell'ambito delle ispezioni agli impianti AIA come previsto nel programma di Ispezioni ambientali regionale
Servizi aggiuntivi (su richiesta di soggetti pubblici/privati erogati a tariffa)

SERVIZIO IMPIANTISTICA

 071 2132745-779  071 2132728

 impiantistica.regionalean@ambiente.marche.it

UNITÀ OPERATIVA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

 071 2132750  Fax 071 2132728

UNITÀ OPERATIVA IMPIANTI ELETTRICI

 071 2132745  Fax 071 2132728

UNITÀ OPERATIVA APPARECCHI A PRESSIONE E IMPIANTI TERMICI

 071 2132779  Fax 071 2132728

STANDARD QUALITATIVI

<i>Attività Istituzionale obbligatoria (regime esclusivo) (Attività Istituzionale per funzioni assegnate dalla Regione Marche - L.R. 60/1997 - in regime esclusivo)</i>
<i>Omologazione impianti elettrici in luoghi pericolosi D.Lgs. 81/08 s.m.i e DPR 462/01</i>
<i>Verifiche periodiche impianti termici e apparecchi a pressione in ambienti di vita D.M. 1/12/1975 e D.M. 21/5/1974 e R.D. 824/27 e D.M. 329/04. Verifiche SGS Aziende a rischio di incidente rilevante D.Lgs 334/99 s.m.i.</i>
<i>Attività Istituzionale per funzioni assegnate da Regioni (Attività Istituzionale per funzioni assegnate dalla Regione Marche – L.R.60/1997 – in regime non esclusivo)</i>
<i>Vigilanza/ispezione con verifica di conformità impianti/apparecchiature di sollevamento (a erogati a tariffa) D.Lgs 81/08 DM 11/04/2011</i>
<i>Verifica di ascensori, montacarichi, DPR 162 del 30/04/1999</i>
<i>Verifica impianti elettrici DPR 462 del 22/10/2001</i>
<i>Servizi aggiuntivi (su richiesta di soggetti pubblici/privati)</i>
<i>Supporto tecnico per valutazioni di tipo ingegneristico sulla sicurezza di apparecchi e impianti</i>

SEZIONE A VALENZA REGIONALE: INQUINAMENTO ATMOSFERICO – RETE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA



071 28732744-748



071 28732789

Prestazioni correlate con il Servizio inquinamento atmosferico dip. Macerata

Dipartimento Provinciale di Macerata

Il Dipartimento Provinciale di Macerata



Direttore del Dipartimento Provinciale di Macerata

Dott. Tristano Leoni

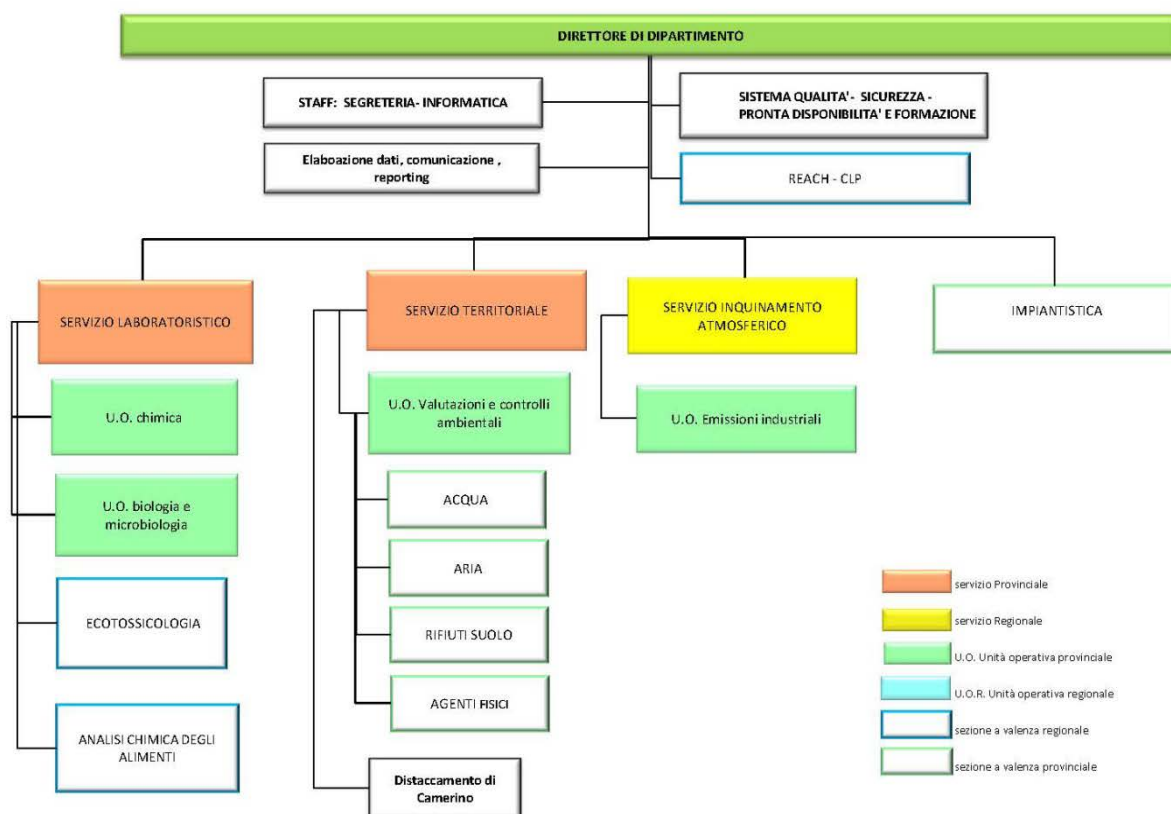
Segreteria: ☎ 0733/2933773 📠 0733 2933721

✉ tristano.leoni@ambiente.marche.it

Pronta disponibilità: . 3351336885 – 3357860051 – 3357860052

(dalle 14.00 alle 8.00 del giorno successivo; domenica e giorni festivi H24)

Per segnalazioni e interventi di emergenza ambientale in giorni feriali (orario 8,00-14,00) telefonare ai numeri del Dipartimento e dei Servizi.



SERVIZIO LABORATORISTICO**Dipartimento Provinciale di Macerata Via Federico II – loc. Villa Potenza – 62100 Macerata**

☎ 0733 2933740 📠 0733 2933721

UNITÀ OPERATIVA CHIMICA

☎ 0733 2933720 📠 0733 2933721

UNITÀ OPERATIVA BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA

☎ 0733 2933740 📠 0733 2933721

SEZIONE A VALENZA REGIONALE: “ECOTOSSICOLOGIA”

☎ 0733 2933740 📠 0733 2933721

SEZIONE A VALENZA REGIONALE: “ANALISI CHIMICA DEGLI ALIMENTI”

☎ 0733 2933720 📠 0733 2933721

STANDARD QUALITATIVI

Attività Istituzionale obbligatoria (regime esclusivo Agenzie ambientali)
attività analitica su campioni di acque di mare per monitoraggio e valutazione dello stato di qualità delle acque marino-costiere e di transizione – rete regionale (Dlgs 152/2006; DM 260/2010)
attività analitica per il monitoraggio delle acque di balneazione (D.Lgs 116/2008; D.M. 30/03/2010)
attività analitica su campioni di acque superficiali, sotterranee, laghi, invasi artificiali per monitoraggio e valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici interni – rete regionale (D.Lgs 152/2006; Direttiva 2006/118/CE recepita con Decreto Legislativo 30/2009)
attività analitica su campioni di acque reflue per vigilanza su osservanza normativa ambientale o delle prescrizioni autorizzative in essere (D.Lgs 152/2006; Piano di Tutela regionale delle acque)
attività analitica su campioni di rifiuti per vigilanza su osservanza normativa ambientale o delle prescrizioni autorizzative in essere (D.Lgs 152/2006)
attività analitica su campioni per controllo su ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo
attività analitica su campioni di dragaggi portuali, sabbie e sedimenti emersi (DM 173 15/07/2016)
attività analitica su campioni di compost, fertilizzanti, ammendanti
attività analitica su campioni di reflui zootecnici, fanghi di depurazione, acque di vegetazione
attività analitica su campioni di materiale e terreni in recuperi ambientali e cave
attività analitica su campioni di pellet, biomasse
attività analitica su campioni di matrici ambientali e vegetali prelevati a seguito di emergenze ambientali
attività analitica su campioni di matrici oggetto di procedura di analisi eseguiti e/o consegnati su richiesta di Forze di Polizia e Magistratura
attività analitica su campioni di acque sotterranee, suoli, gas interstiziali per controllo siti inquinati (D.Lgs 152/2006)
attività analitica su campioni di aria per vigilanza su osservanza normativa ambientale e delle prescrizioni autorizzative in essere in materia di emissioni in atmosfera (D.Lgs 152/2006)
attività analitica su campioni di aria per monitoraggio, valutazione e previsione della qualità dell'aria – rete regionale (Dlgs. 155/2010)
Attività per funzioni assegnate dalla Regione Marche
attività analitica su campioni di acque minerali e termali, su richiesta (programmata annualmente per situazioni specifiche) dei Dipartimenti di sanità ASUR, finalizzata alla prevenzione collettiva (D.M. 10/02/2015)
attività analitica su campioni di matrici alimentari, di contatto con alimenti o di altre matrici assimilate su richiesta (programmata annualmente) dei Dipartimenti di sanità ASUR (Reg. 396/2005/CE; Reg. 1881/2006/CE)
attività analitica su campioni di acque potabili su richiesta (programmata annualmente) dei Dipartimenti di sanità ASUR provinciali finalizzata al controllo delle acque potabili (D.Lgs. 31/2001)
attività analitica su campioni di sedimenti fluviali e lacuali
attività analitica su campioni di sedimenti portuali (DM 173 15/07/2016)
Attività analitica su campioni di digestato, terreni e acque per controlli degli impatti nell'utilizzo digestato (DGR 92/2014)
attività analitica su campioni acque piscina - programma annuale dei Dipartimenti SIAN/SISP ASUR provinciali (Accordo Conferenza Stato Regioni del 16.01.2003)
attività analitica nell'ambito delle ispezioni agli impianti AIA come previsto nel programma di Ispezioni ambientali regionale
Servizi aggiuntivi (su richiesta di soggetti pubblici/privati erogati a tariffa)

attività analitica su campioni conferiti da soggetti pubblici e privati nell'ambito delle matrici oggetto di procedura di analisi
attività analitica su campioni di acque interne (acque superficiali, sotterranee, laghi, invasi artificiali) per monitoraggi locali realizzate su richieste specifiche
attività analitica su campioni di acque di dialisi

SERVIZIO TERRITORIALE

☎ 0733 2933740 📠 0733 2933721

UNITÀ OPERATIVA VALUTAZIONI E CONTROLLI AMBIENTALI

☎ 0733 2933777

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE: ACQUA

☎ 0733 2933740 📠 0733 2933721

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE: ARIA

☎ 0733 2933720 📠 0733 2933721

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE: RIFIUTI/SUOLO

☎ 0733 2933749 📠 0733 2933721

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE: AGENTI FISICI

☎ 0733 2933775 📠 0733 2933721

UFFICIO DISTACCAMENTO DI CAMERINO

☎ 0737 639281 📠 0737 639282

STANDARD QUALITATIVI

Attività Istituzionale obbligatoria (regime esclusivo Agenzie ambientali)
Monitoraggio e valutazione dello stato della qualità dei corpi idrici interni (D.Lgs. 152/2006; D.M. 260/2010)
Monitoraggio e valutazione dello stato di qualità delle acque marino costiere e di transizione (D.Lgs. 152/2006; D.M. 260/2010)
Monitoraggio e valutazione delle acque di balneazione (D.Lgs. 116/2008; D.M. 30 Marzo 2010)
Controlli e monitoraggio su campi elettromagnetici da impianti (Legge 22-2-2001 n.36, Legge Regionale n. 25 del 13-11-2001)
Vigilanza e controllo in materia di acque di scarico (D.Lgs. 152/2006 e smi)
Vigilanza e controllo su ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo (DLgs 152/2006 e smi ; Legge n.98/2013, DM n.161/2012)
Vigilanza e controllo in materia di emissioni in atmosferico e qualità dell'aria (DLgs 152/06 e smi)
Vigilanza e controllo in materia di agenti fisici (radiazioni non ionizzanti, rumore) L. 447/1995 e decreti applicativi
Vigilanza e controllo in materia di gestione rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento, recupero (DLgs 152/2006 e smi, DM 5-2-1998 e smi, DM 161//2002 , DM 29-7-2004 n. 248, DLgs n. 133/2005, DLgs 151/2005, Decreto 8-3-2010 n. 65, DLgs n. 182/2003, DLgs n. 36/2003, Decreto 27-9-2010 e Decreto 24-6-2015)
Vigilanza e controllo in materia di siti inquinati (DLgs 152/2006 e smi, DM 12-2-2015 n. 31)
Vigilanza e controllo ambientale in materia di cave e recuperi (DLgs 117/2008, DM 5-2-1998, DLgs 152/2006 e smi)
Controlli in materia di oli usati, PCB e PCT (DLgs 209/1999, Dlgs 95/1992, Dlgs 152/2006 e s.m.i.)
Vigilanza e controllo in materia di reflui zootecnici, produzione ed utilizzo compost, utilizzo fanghi di depurazione (DLgs 152/2006 e smi, DLgs n. 99/1992; DM 5-2-1998 e smi)
Vigilanza e controllo ambientale in materia di veicoli fuori uso (DLgs 209/2003, DLgs n. 149/2006)
Vigilanza e controllo su Impianti in AIA (Dlgs 152/06, Dlgs 46/2014)
Vigilanza e controllo su segnalazione di emergenze ambientali sulle diverse matrici ambientali (L.R. 60/1997)
Vigilanza e controllo in materia di bonifica siti inquinati in procedura semplificata con validazione piani di caratterizzazione e piano di campionamento di collaudo (DLgs 152/2006 e smi)
Vigilanza e controllo in materia di verifiche ottemperanze di procedimenti VIA (DLgs 152/2006 e smi)
Supporto tecnico ad Organi di Polizia e Magistratura su attività di controllo ambientale

<i>Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – acque reflue (Dlgs 152/2006)</i>
<i>Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – ripristino ambientale e riutilizzo rocce da scavo (Dlgs 152/2006)</i>
<i>Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – emissioni in atmosfera (Dlgs 152/2006)</i>
<i>Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – agenti fisici</i>
<i>Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – rifiuti e gestione impianti di trattamento, smaltimento, stoccaggio provvisorio (Dlgs 152/2006 – D.M. 05/02/1998)</i>
<i>Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – siti inquinati (Dlgs 152/2006)</i>
<i>Contributo istruttorio per Autorizzazione Unica Ambientale (D.Lgs. 56/2013)</i>
<i>Contributo istruttorio per pareri impianti a rischio di incidente rilevante (Dlgs 334/1999)</i>
<i>Contributo istruttorio per Autorizzazioni relative alla gestione alla gestione dei sedimenti marino-costieri</i>
<i>Attività istruttorie e tecniche su Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e su procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (Dlgs. 152/2006)</i>
<i>Contributi istruttori per rilascio certificazioni EMAS</i>
Attività Istituzionale per funzioni assegnate dalla Regione
<i>Campionamenti acque minerali su richiesta dei Dipartimenti di Prevenzione ASUR, finalizzati alla prevenzione collettiva (DM 176/2013)</i>
<i>Campionamenti sedimenti marini/fluviali su richiesta Regione Marche, Comuni (DM 173 15/07/2016)</i>
<i>Attività di campionamento sedimenti portuali (DM 173 15/07/2016)</i>
<i>Pareri e controlli su inquinamento acustico L.R. n. 28 del 14-11-2001; Linea Guida DGR 896/2003 e smi</i>
<i>Classificazione sedimenti portuali da movimentare (DM 173 15/07/2016)</i>
<i>Controlli degli impatti dell'utilizzo digestato su terreni (DGR 92/2014)</i>
<i>Attività di studio e ricerca in materia ambientale anche in convenzione con altri Enti (L.R. 60/1997)</i>
<i>Parere su progetti relativi ai cimiteri (ampliamenti, sistemazione loculi, interventi su aree di inumazione ...) L.R. n° 3/2005</i>
<i>Supporto tecnico nell'ambito delle ispezioni agli impianti AIA come previsto nel programma di Ispezioni ambientali regionale</i>
<i>Controlli sugli impianti/progetti già sottoposti a VIA, selezionati dalla Regione Marche, sulla base del protocollo d'intesa tra regione Marche e ARPAM (DGRM 1048 del 22/09/2014), ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite con i decreti regionali</i>
Servizi aggiuntivi (su richiesta di soggetti pubblici/privati erogati a tariffa)

SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Dipartimento Provinciale di Macerata Via Federico II – loc. Villa Potenza – 62100 Macerata

☎ 0733 2933740 📠 0733 2933721

UNITÀ OPERATIVA EMISSIONI INDUSTRIALI

☎ 0733 2933720 📠 0733 2933721

STANDARD QUALITATIVI

<i>Controllo delle emissioni industriali mediante campionamenti e misure in campo</i>
<i>Indagini sulla qualità dell'aria ambiente</i>
<i>Pareri e documenti tecnici su progetti specifici</i>
<i>Gestione della rete regionale della qualità dell'aria</i>

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE: IMPIANTISTICA

☎ 0733 2933760 📠 0733 2933721

Vedi prestazioni del Servizio Impiantistico del Dipartimento di Ancona

Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno

Il Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno



Direttore del Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno

Ing Fabrizio Martelli



0736 2238226



0736/2238200

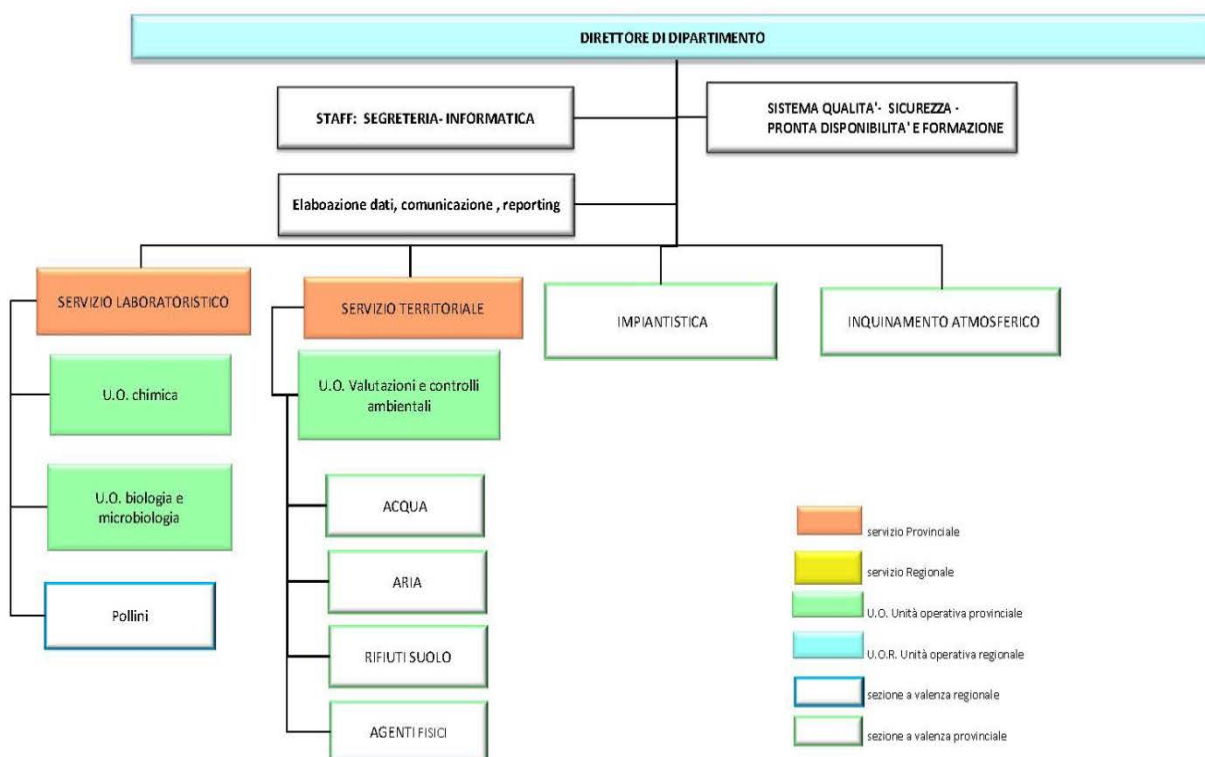


fabrizio.martelli@ambiente.marche.it

Pronta disponibilità: 3351336884 – 3357860049 – 3357860050

(dalle 14.00 alle 8.00 del giorno successivo; domenica e giorni festivi H24)

Per segnalazioni e interventi di emergenza ambientale in giorni feriali (orario 8,00-14,00) telefonare ai numeri del Dipartimento e dei Servizi.



SERVIZIO LABORATORISTICO

☎ 0736/2238204 📠 0736/2238200
 ☎ 0736 2238233 📧 lucia.cellini@ambiente.marche.it

UNITÀ OPERATIVA CHIMICA**UNITÀ OPERATIVA BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA****SEZIONE A VALENZA REGIONALE: POLLINI**

☎ 0736/2238208 📠 0736/2238200

STANDARD QUALITATIVI

Attività Istituzionale obbligatoria (regime esclusivo Agenzie ambientali)
attività analitica su campioni di acque di mare per monitoraggio e valutazione dello stato di qualità delle acque marino-costiere e di transizione – rete regionale (Dlgs 152/2006; DM 260/2010)
attività analitica per il monitoraggio delle acque di balneazione (D.Lgs 116/2008; D.M. 30/03/2010)
attività analitica su campioni di acque superficiali, sotterranee, laghi, invasi artificiali per monitoraggio e valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici interni – rete regionale (D.Lgs 152/2006; Direttiva 2006/118/CE recepita con Decreto Legislativo 30/2009)
attività analitica su campioni di acque reflue per vigilanza su osservanza normativa ambientale o delle prescrizioni autorizzative in essere (D.Lgs152/2006; Piano di Tutela regionale delle acque)
attività analitica su campioni di rifiuti per vigilanza e controllo su osservanza normativa ambientale o delle prescrizioni autorizzative in essere (D.Lgs152/2006)
attività analitica su campioni per controllo su ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo
attività analitica su campioni di acque sotterranee, suoli, gas interstiziali per controlli su siti inquinati (D.Lgs152/2006)
attività analitica su campioni di acque sotterranee, suoli, gas interstiziali per controllo siti contaminati (D.Lgs 152/2006)
attività analitica su campioni di aria per vigilanza su osservanza normativa ambientale e delle prescrizioni autorizzative in essere in materia di emissioni in atmosfera (D.Lgs 152/2006)
attività analitica su campioni di aria per monitoraggio, valutazione e previsione della qualità dell'aria (D.Lgs. 155/2010)
attività analitica per monitoraggio aerobiologico - pollini
attività analitica su campioni di dragaggi portuali, sabbie e sedimenti emersi (DM 173 15/07/2016)
attività analitica su campioni di pellet, biomasse
attività analitica su campioni di materiale e terreni in recuperi ambientali e cave
attività analitica su campioni di compost, fertilizzanti, ammendanti
attività analitica su campioni di reflui zootecnici, fanghi di depurazione, acque di vegetazione
attività analitica su campioni di rifiuti per vigilanza e controllo su osservanza normativa ambientale o delle prescrizioni autorizzative in essere (D.Lgs152/2006)
Attività per funzioni assegnate dalla Regione Marche
attività analitica su campioni di sedimenti fluviali e lacuali
attività analitica su campioni di acque minerali e termali, su richiesta (programmata annualmente per situazioni specifiche) dei Dipartimenti di sanità ASUR, finalizzata alla prevenzione collettiva (D.M. 10/02/2015)
attività analitica su campioni di matrici alimentari, di contatto con alimenti o di altre matrici assimilate su richiesta (programmata annualmente) dei Dipartimenti di sanità ASUR (Reg. 396/2005/CE: Reg. 1881/2006/CE)
analisi chimiche e batteriologiche su campioni di acque potabili prelevate da ASUR (D.Lgs.31/2001)
attività analitica su campioni di sedimenti portuali (DM 173 15/07/2016)
Attività analitica su campioni di digestato, terreni e acque per controlli degli impatti nell'utilizzo digestato (DGR92/2014)
attività analitica su campioni acque piscina - programma annuale dei Dipartimenti SIAN/SISP ASUR provinciali (Accordo Conferenza Stato Regioni del 16.01.2003)
attività analitica nell'ambito delle ispezioni agli impianti AIA come previsto nel programma di Ispezioni ambientali regionale
Servizi aggiuntivi (su richiesta di soggetti pubblici/privati erogati a tariffa)
attività analitica su campioni conferiti da soggetti pubblici e privati nell'ambito delle matrici oggetto di procedura di analisi
attività analitica su campioni di acque interne (acque superficiali, sotterranee, laghi, invasi artificiali) per monitoraggi locali realizzate su richieste specifiche
attività analitica su campioni di acque di dialisi

SERVIZIO TERRITORIALE

	0736/2238204		0736/2238200
	0736 2238226		fabrizio.martelli@ambiente.marche.it

UNITÀ OPERATIVA VALUTAZIONI E CONTROLLI AMBIENTALI

	0736 2238226		fabrizio.martelli@ambiente.marche.it
---	--------------	---	--------------------------------------

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE: ACQUA

	0736 2238204		0736/2238200
---	--------------	---	--------------

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE: ARIA

	0736 2238235		0736/2238200
---	--------------	---	--------------

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE: RIFIUTI/SUOLO

	0736 2238235		0736/2238200
---	--------------	---	--------------

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE: AGENTI FISICI

	0736/2238226		0736/2238200
---	--------------	---	--------------

STANDARD QUALITATIVI

<i>Attività Istituzionale obbligatoria (regime esclusivo Agenzie ambientali)</i>
<i>Monitoraggio e valutazione dello stato della qualità dei corpi idrici interni (D.Lgs. 152/2006; D.M. 260/2010)</i>
<i>Monitoraggio e valutazione dello stato di qualità delle acque marino costiere e di transizione (D.Lgs. 152/2006; D.M. 260/2010)</i>
<i>Monitoraggio e valutazione delle acque di balneazione (D.Lgs. 116/2008; D.M. 30 Marzo 2010)</i>
<i>Controlli e monitoraggio su campi elettromagnetici da impianti (Legge 22-2-2001 n. 36, Legge Regionale n. 25 del 13-11-2001)</i>
<i>Vigilanza e controllo in materia di acque di scarico (D.Lgs. 152/2006 e smi)</i>
<i>Vigilanza e controllo su ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo (DLgs 152/2006 e smi ; Legge n.98/2013, DM n.161/2012)</i>
<i>Vigilanza e controllo in materia di emissioni in atmosferico e qualità dell'aria (DLgs 152/06 e smi)</i>
<i>Vigilanza e controllo in materia di agenti fisici (radiazioni non ionizzanti, rumore) L. 447/1995 e decreti applicativi</i>
<i>Vigilanza e controllo in materia di gestione rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento, recupero (DLgs 152/2006 e smi, DM 5-2-1998 e smi, DM 161//2002 , DM 29-7-2004 n. 248, DLgs n. 133/2005, DLgs 151/2005, Decreto 8-3-2010 n. 65, DLgs n. 182/2003, DLgs n. 36/2003, Decreto 27-9-2010 e Decreto 24-6-2015)</i>
<i>Vigilanza e controllo in materia di siti inquinanti (DLgs 152/2006 e smi, DM 12-2-2015 n. 31)</i>
<i>Vigilanza e controllo ambientale in materia di cave e recuperi (DLgs 117/2008, DM 5-2-1998, DLgs 152/2006 e smi)</i>
<i>Controlli in materia di oli usati, PCB e PCT (Dlgs 209/1999, Dlgs 95/1992, Dlgs 152/2006 e s.m.i.)</i>
<i>Vigilanza e controllo in materia di reflui zootecnici, produzione ed utilizzo compost, utilizzo fanghi di depurazione (DLgs 152/2006 e smi, DLgs n. 99/1992; DM 5-2-1998 e smi)</i>
<i>Vigilanza e controllo ambientale in materia di veicoli fuori uso (DLgs 209/2003, DLgs n.149/2006)</i>
<i>Vigilanza e controllo su Impianti in AIA (Dlgs 152/06, Dlgs 46/2014)</i>
<i>Vigilanza e controllo su segnalazione di emergenze ambientali sulle diverse matrici ambientali (L.R. 60/1997)</i>
<i>Vigilanza e controllo in materia di bonifica siti inquinati in procedura semplificata con validazione piani di caratterizzazione e piano di campionamento di collaudo (DLgs152/2006 e smi)</i>
<i>Vigilanza e controllo in materia di verifiche ottemperanze di procedimenti VIA (DLgs 152/2006 e smi)</i>
<i>Supporto tecnico ad Organi di Polizia e Magistratura su attività di controllo ambientale</i>
<i>Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – acque reflue (Dlgs 152/2006)</i>
<i>Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – ripristino ambientale e riutilizzo rocce da scavo (Dlgs 152/2006)</i>
<i>Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – emissioni in atmosfera (Dlgs 152/2006)</i>
<i>Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – agenti fisici</i>
<i>Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – rifiuti e gestione impianti di trattamento, smaltimento, stoccaggio provvisorio (Dlgs 152/2006 – D.M. 05/02/1998)</i>
<i>Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – siti inquinanti (Dlgs 152/2006)</i>
<i>Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – zootecnia, compost, fanghi di depurazione</i>
<i>Contributo istruttorio per Autorizzazione Unica Ambientale (D.Lgs. 56/2013)</i>
<i>Contributo istruttorio su Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e su procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (Dlgs. 152/2006)</i>
<i>Contributo istruttorio per Autorizzazioni relative alla gestione alla gestione dei sedimenti marino-costieri</i>

Contributi istruttori per rilascio certificazioni EMAS
Attività Istituzionale per funzioni assegnate dalla Regione
Campionamenti acque minerali su richiesta dei Dipartimenti di Prevenzione ASUR, finalizzati alla prevenzione collettiva (DM 176/2013)
Campionamenti sedimenti marini/fluviali su richiesta Regione Marche, Comuni (DM 173 15/07/2016)
Attività di campionamento sedimenti portuali (DM 173 15/07/2016)
Pareri e controlli su inquinamento acustico L.R. n. 28 del 14-11-2001; Linea Guida DGR 896/2003 e smi
Classificazione sedimenti portuali da movimentare (DM 173 15/07/2016)
Controlli degli impatti dell'utilizzo digestato su terreni (DGR 92/2014)
Attività di studio e ricerca in materia ambientale anche in convenzione con altri Enti (L.R. 60/1997)
Parere su progetti relativi ai cimiteri (ampliamenti, sistemazione loculi, interventi su aree di inumazione ...) L.R. n° 3/2005
Supporto tecnico nell'ambito delle ispezioni agli impianti AIA come previsto nel programma di Ispezioni ambientali regionale
Servizi aggiuntivi (su richiesta di soggetti pubblici/privati erogati a tariffa)
Monitoraggio aerobiologico - pollini

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE: IMPIANTISTICA

☎ 0736 2238223 📠 0736/2238200

Vedi prestazioni del Servizio Impiantistica del Dipartimento di Ancona

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

☎ 0736 2238235 📠 0736/2238200

Prestazioni correlate con il Servizio inquinamento atmosferico dip. Macerata

Dipartimento Provinciale di Fermo

Il Dipartimento Provinciale di Fermo



Direttore del Dipartimento Provinciale di Fermo

Dott. Massimo Marcheggiani

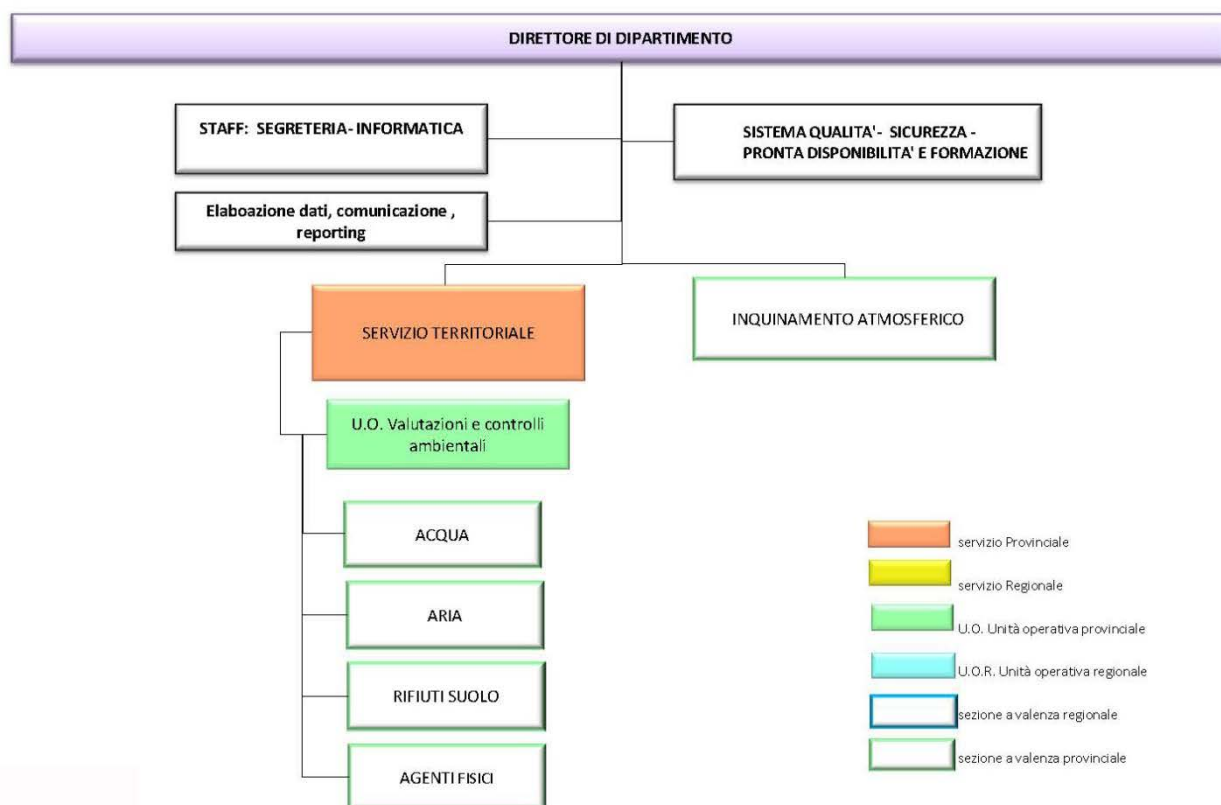
☎ 0734 6089470 📠 0734 6089473

✉ massimo.marcheggiani@ambiente.marche.it

Pronta disponibilità: 3351336884 – 3357860049 – 3357860050

(dalle 14.00 alle 8.00 del giorno successivo; domenica e giorni festivi H24)

Per segnalazioni e interventi di emergenza ambientale in giorni feriali (orario 8,00-14,00) telefonare ai numeri del Dipartimento di Fermo.



SERVIZIO TERRITORIALE

	0734 6089472		0734 6089473
	0734 6089470		massimo.marcheggiani@ambiente.marche.it

UNITÀ OPERATIVA VALUTAZIONI E CONTROLLI AMBIENTALI

	0734 6089470		massimo.marcheggiani@ambiente.marche.it
---	--------------	---	---

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE: ACQUA

	0734 6089480		0734 6089473
---	--------------	---	--------------

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE: ARIA

	0734 6089479		0734 6089473
---	--------------	---	--------------

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE: RIFIUTI/SUOLO

	0734 6089477		0734 6089473
---	--------------	---	--------------

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE: AGENTI FISICI

	0734 6089472		0734 6089473
---	--------------	---	--------------

STANDARD QUALITATIVI

Attività Istituzionale obbligatoria (regime esclusivo Agenzie ambientali)
Monitoraggio e valutazione dello stato della qualità dei corpi idrici interni (D.Lgs. 152/2006; D.M. 260/2010)
Monitoraggio e valutazione dello stato di qualità delle acque marino costiere e di transizione (D.Lgs. 152/2006; D.M. 260/2010)
Monitoraggio e valutazione delle acque di balneazione (D.Lgs. 116/2008; D.M. 30 Marzo 2010)
Controlli e monitoraggio su campi elettromagnetici da impianti: supporto tecnico da parte del Dip.to ARPAM di Ascoli Piceno (Legge 22-2-2001 n. 36, Legge Regionale n. 25 del 13-11-2001)
Vigilanza e controllo in materia di acque di scarico (D.Lgs. 152/2006 e smi)
Vigilanza e controllo su ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo (DLgs 152/2006 e smi ; Legge n.98/2013, DM n.161/2012)
Vigilanza e controllo in materia di emissioni in atmosferico e qualità dell'aria (DLgs 152/06 e smi)
Vigilanza e controllo in materia di agenti fisici (radiazioni non ionizzanti, rumore) : supporto tecnico da parte del Dip.to ARPAM di Ascoli Piceno L. 447/1995 e decreti applicativi
Vigilanza e controllo in materia di gestione rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento, recupero (DLgs 152/2006 e smi, DM 5-2-1998 e smi, DM 161//2002 , DM 29-7-2004 n. 248, DLgs n. 133/2005, DLgs 151/2005, Decreto 8-3-2010 n. 65, DLgs n. 182/2003, DLgs n. 36/2003, Decreto 27-9-2010 e Decreto 24-6-2015)
Vigilanza e controllo in materia di siti contaminati (DLgs 152/2006 e smi, DM 12-2-2015 n. 31)
Vigilanza e controllo ambientale in materia di cave e recuperi (DLgs 117/2008, DM 5-2-1998, DLgs 152/2006 e smi)
Controlli in materia di oli usati, PCB e PCT (Dlgs 209/1999, Dlgs 95/1992, Dlgs 152/2006 e s.m.i.)
Vigilanza e controllo in materia di reflui zootecnici, produzione ed utilizzo compost, utilizzo fanghi di depurazione (DLgs 152/2006 e smi, DLgs n. 99/1992; DM 5-2-1998 e smi)
Vigilanza e controllo ambientale in materia di veicoli fuori uso (DLgs 209/2003, DLgs n. 149/2006)
Vigilanza e controllo su Impianti in AIA (Dlgs 152/06, Dlgs 46/2014)
Vigilanza e controllo su segnalazione di emergenze ambientali sulle diverse matrici ambientali (L.R. 60/1997)
Vigilanza e controllo in materia di bonifica siti inquinati in procedura semplificata con validazione piani di caratterizzazione e piano di campionamento di collaudo (DLgs 152/2006 e smi)
Vigilanza e controllo in materia di verifiche ottemperanze di procedimenti VIA (DLgs 152/2006 e smi)
Supporto tecnico ad Organi di Polizia e Magistratura su attività di controllo ambientale
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di autorizzazione) per pareri – acque reflue (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di autorizzazione) per pareri – ripristino ambientale e riutilizzo rocce da scavo (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di autorizzazione) per pareri – emissioni in atmosfera (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di autorizzazione) per pareri – agenti fisici

<i>Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – rifiuti e gestione impianti di trattamento, smaltimento, stoccaggio provvisorio (Dlgs 152/2006 – D.M. 05/02/1998)</i>
<i>Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – siti inquinati (Dlgs 152/2006)</i>
<i>Contributo istruttorio per Autorizzazione Unica Ambientale (D.Lgs. 56/2013)</i>
<i>Contributo istruttorio per pareri impianti a rischio di incidente rilevante (Dlgs 334/1999)</i>
<i>Attività istruttorie e tecniche su Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e su procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (Dlgs. 152/2006)</i>
<i>Contributi istruttori per rilascio certificazioni EMAS</i>
<i>Contributo istruttorio per Autorizzazioni relative alla gestione alla gestione dei sedimenti marino-costieri</i>
Attività Istituzionale per funzioni assegnate dalla Regione
<i>Campionamenti acque minerali su richiesta dei Dipartimenti di Prevenzione ASUR, finalizzati alla prevenzione collettiva (DM 176/2013)</i>
<i>Campionamenti sedimenti marini/fluviati su richiesta Regione Marche, Comuni (DM 173 15/07/2016)</i>
<i>Attività di campionamento sedimenti portuali (DM 173 15/07/2016)</i>
<i>Pareri e controlli su inquinamento acustico L.R. n. 28 del 14-11-2001; Linea Guida DGR 896/2003 e smi</i>
<i>Classificazione sedimenti portuali da movimentare (DM 173 15/07/2016)</i>
<i>Controlli degli impatti dell'utilizzo digestato su terreni (DGR 92/2014)</i>
<i>Attività di studio e ricerca in materia ambientale anche in convenzione con altri Enti (L.R. 60/1997)</i>
<i>Parere su progetti relativi ai cimiteri (ampliamenti, sistemazione loculi, interventi su aree di inumazione ...) L.R. n° 3/2005</i>
<i>Supporto tecnico nell'ambito delle ispezioni agli impianti AIA come previsto nel programma di Ispezioni ambientali regionale</i>
Servizi aggiuntivi (su richiesta di soggetti pubblici/privati erogati a tariffa)

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE: INQUINAMENTO ATMOSFERICO



0734 6089474



0734 6089473

Prestazioni correlate con il Servizio inquinamento atmosferico dip. Macerata

Dipartimento Provinciale di Pesaro Urbino

Il Dipartimento Provinciale di Pesaro Urbino



Direttrice del Dipartimento Provinciale di Pesaro Urbino

Dott.ssa Patrizia Ammazalorso

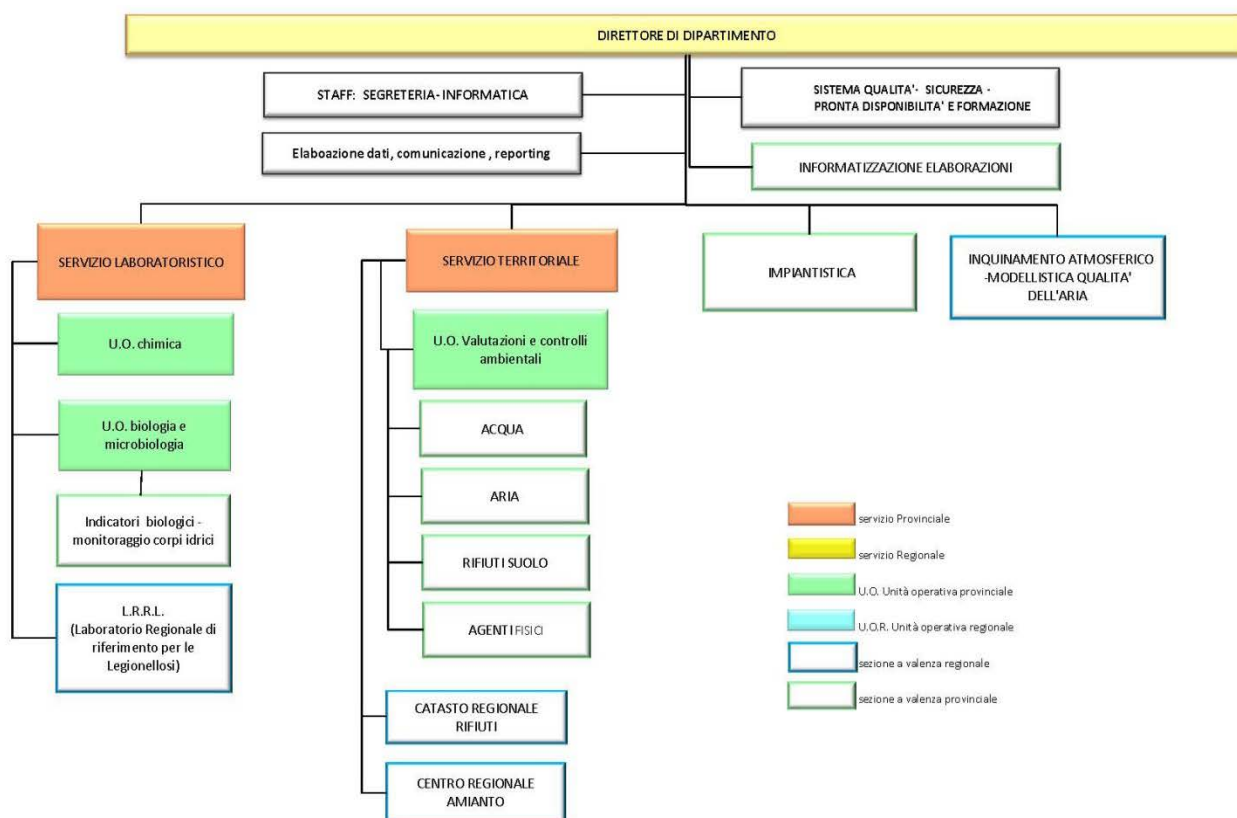
☎ 0721/3999714 📠 0721/ 3999710

✉ pu.ammazzalorso@ambiente.marche.it

Pronta disponibilità: 3351336886 - 3357860053 – 3357860054

(dalle 14.00 alle 8.00 del giorno successivo; domenica e giorni festivi H24)

Per segnalazioni e interventi di emergenza ambientale in giorni feriali (orario 8,00-14,00) telefonare ai numeri del Dipartimento e dei Servizi.



SERVIZIO LABORATORISTICO

	0721 3999716		0721 3999759
	0721/3999724		luciano.benini@ambiente.marche.it

UNITÀ OPERATIVA CHIMICA

	0721 3999719		0721 3999759
---	--------------	---	--------------

UNITÀ OPERATIVA BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA

	0721 3999730 -733		0721 3999759
---	-------------------	---	--------------

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE:**Indicatori Biologici – Monitoraggio Corpi Idrici**

	0721 3999727-738		0721 3999759
---	------------------	---	--------------

SEZIONE A VALENZA REGIONALE:**L.R.R.L. (Laboratorio di Riferimento Regionale per le Legionellosi)**

	0721 3999727-733		0721 3999759
---	------------------	---	--------------

STANDARD QUALITATIVI

Attività Istituzionale obbligatoria (regime esclusivo Agenzie ambientali)
attività analitica su campioni di acque di mare per monitoraggio e valutazione dello stato di qualità delle acque marino-costiere e di transizione – rete regionale (D. Lgs 152/2006; DM 260/2010)
attività analitica per il monitoraggio delle acque di balneazione (D.Lgs 116/2008; D.M. 30/03/2010)
attività analitica su campioni di acque superficiali, sotterranee, laghi, invasi artificiali per monitoraggio e valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici interni – rete regionale (D.Lgs 152/2006; Direttiva 2006/118/CE recepita con Decreto Legislativo 30/2009)
attività analitica per la ricerca di fibre di amianto – Centro Regionale Amianto (D.G.R.M. n. 636 del 02/05/2001 – D.M. del 06/09/1994)
attività analitica su campioni di acque reflue per vigilanza su osservanza normativa ambientale o delle prescrizioni autorizzative in essere (D.Lgs 152/2006; Piano di Tutela regionale delle acque)
attività analitica su campioni di rifiuti per vigilanza su osservanza normativa ambientale o delle prescrizioni autorizzative in essere (D.Lgs 152/2006)
attività analitica su campioni per controllo su ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo (D.M. 10/08/2012 n. 161 e D.Lgs. 152/2006)
attività analitica su campioni di acque sotterranee, suoli, gas interstiziali per controllo siti inquinati (D.Lgs 152/2006)
attività analitica su campioni di aria per vigilanza su osservanza normativa ambientale e delle prescrizioni autorizzative in essere in materia di emissioni in atmosfera (D.Lgs 152/2006)
attività analitica su campioni di aria per monitoraggio, valutazione e previsione della qualità dell'aria (D.Lgs. 155/2010)
attività analitica su campioni di dragaggi portuali, sabbie e sedimenti emersi (DM 173 15/07/2016)
attività analitica su campioni di pellet, biomasse
attività analitica su campioni di materiale e terreni in recuperi ambientali e cave
attività analitica su campioni di reflui zootecnici, fanghi di depurazione, acque di vegetazione
attività analitica su campioni di compost, fertilizzanti, ammendanti
attività analitica di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi – Laboratorio di riferimento regionale (Del. G.R. n.187 del 27/02/2006 e nota 11666 Reg. Marche su rif. Ministero Sanità n. 2347 del 12 giugno 2001)
Attività per funzioni assegnate dalla Regione Marche
attività analitica su campioni di acque minerali e termali, su richiesta (programmata annualmente per situazioni specifiche) dei Dipartimenti di sanità ASUR, finalizzata alla prevenzione collettiva (D.M. 10/02/2015)
attività analitica su campioni di matrici alimentari, di contatto con alimenti o di altre matrici assimilate su richiesta (programmata annualmente) dei Dipartimenti di sanità ASUR (Reg. 396/2005/CE: Reg. 1881/2006/CE)
attività analitica su campioni di acque potabili su richiesta (programmata annualmente) dei Dipartimenti di sanità ASUR provinciali finalizzata al controllo delle acque potabili (D.Lgs. 31/2001)
attività analitica su campioni di aria per monitoraggio, valutazione e previsione della qualità dell'aria (D.Lgs. 155/10)

attività analitica su campioni acque piscina - programma annuale dei Dipartimenti SIAN/SISP ASUR provinciali (Accordo Conferenza Stato Regioni del 16.01.2003)
attività analitica su campioni di sedimenti fluviali e lacuali
attività analitica su campioni di sedimenti portuali (DM 173 15/07/2016)
Attività analitica su campioni di digestato, terreni e acque per controlli degli impatti nell'utilizzo digestato (DGR 92/2014)
attività analitica nell'ambito delle ispezioni agli impianti AIA come previsto nel programma di Ispezioni ambientali regionale
Servizi aggiuntivi (su richiesta di soggetti pubblici/privati erogati a tariffa)
attività analitica su campioni conferiti da soggetti pubblici e privati nell'ambito delle matrici oggetto di procedura di analisi
attività analitica su campioni di acque interne (acque superficiali, sotterranee, laghi, invasi artificiali) per monitoraggi locali realizzate su richieste specifiche
attività analitica su campioni di acque di dialisi

SERVIZIO TERRITORIALE

☎ 0721 3999719 📠 0721 3999710

UNITÀ OPERATIVA VALUTAZIONI E CONTROLLI AMBIENTALI

☎ 0721/3999714 📧 pu.ammazzalorso@ambiente.marche.it

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE: ACQUA

☎ 0721 3999718 📠 0721 3999759

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE: ARIA

☎ 0721 3999720 📠 0721 3999759

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE: RIFIUTI/SUOLO

☎ 0721 3999719 📠 0721 3999759

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE: AGENTI FISICI

☎ 0721 3999764 📠 0721 3999780

SEZIONE A VALENZA REGIONALE: CATASTO REGIONALE RIFIUTI

☎ 0721 3999719 📠 0721 3999759

SEZIONE A VALENZA REGIONALE: CENTRO REGIONALE AMIANTO

☎ 0721 3999761 📠 0721 3999759

STANDARD QUALITATIVI

Attività Istituzionale obbligatoria (regime esclusivo Agenzie ambientali)
Monitoraggio e valutazione dello stato della qualità dei corpi idrici interni (D.Lgs. 152/2006; D.M. 260/2010)
Monitoraggio e valutazione dello stato di qualità delle acque marino costiere e di transizione (D.Lgs. 152/2006; D.M. 260/2010)
Monitoraggio e valutazione delle acque di balneazione (D.Lgs. 116/2008; D.M. 30 Marzo 2010)
Controlli e monitoraggio su campi elettromagnetici da impianti (Legge 22-2-2001 n. 36, Legge Regionale n.25 del 13-11-2001)
Vigilanza e controllo in materia di acque di scarico (D.Lgs. 152/2006 e smi)
Vigilanza e controllo su ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo (DLgs 152/2006 e smi; Legge n.98/2013, DM n.161/2012)
Vigilanza e controllo in materia di emissioni in atmosferico e qualità dell'aria (DLgs 152/06 e smi)
Vigilanza e controllo in materia di agenti fisici (radiazioni non ionizzanti, rumore) L. 447/1995 e decreti applicativi
Vigilanza e controllo in materia di gestione rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento, recupero (DLgs 152/2006 e smi, DM 5-2-1998 e smi, DM 161//2002, DM 29-7-2004 n. 248, DLgs n. 133/2005, DLgs 151/2005, Decreto 8-3-2010 n. 65, DLgs n. 182/2003, DLgs n. 36/2003, Decreto 27-9-2010 e Decreto 24-6-2015)
Vigilanza e controllo in materia di siti inquinati (DLgs 152/2006 e smi, DM 12-2-2015 n. 31)
Vigilanza e controllo ambientale in materia di cave e recuperi (DLgs 117/2008, DM 5-2-1998, DLgs 152/2006 e smi)

Controlli in materia di oli usati, PCB e PCT (Dlgs 209/1999, Dlgs 95/1992, Dlgs 152/2006 e s.m.i.)
Vigilanza e controllo in materia di reflui zootecnici, produzione ed utilizzo compost, utilizzo fanghi di depurazione (Dlgs 152/2006 e smi, Dlgs n. 99/1992; DM 5-2-1998 e smi)
Vigilanza e controllo ambientale in materia di veicoli fuori uso (Dlgs 209/2003, Dlgs n. 149/2006)
Vigilanza e controllo su Impianti in AIA (Dlgs 152/06, Dlgs 46/2014)
Vigilanza e controllo su segnalazione di emergenze ambientali sulle diverse matrici ambientali (L.R. 60/1997)
Vigilanza e controllo in materia di bonifica siti inquinati in procedura semplificata con validazione piani di caratterizzazione e piano di campionamento di collaudo (Dlgs 152/2006 e smi)
Vigilanza e controllo in materia di verifiche ottemperanze di procedimenti VIA (Dlgs 152/2006 e smi)
Supporto tecnico ad Organi di Polizia e Magistratura su attività di controllo ambientale
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – acque reflue (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – ripristino ambientale e riutilizzo rocce da scavo (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – emissioni in atmosfera (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – agenti fisici
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – rifiuti e gestione impianti di trattamento, smaltimento, stoccaggio provvisorio (Dlgs 152/2006 – D.M. 05/02/1998)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell'autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – siti inquinati (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio per Autorizzazione Unica Ambientale (D.Lgs. 56/2013)
Contributo istruttorio per pareri impianti a rischio di incidente rilevante (Dlgs 334/1999)
Contributo istruttorio per Autorizzazioni relative alla gestione alla gestione dei sedimenti marino-costieri
Contributo istruttorio su Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e su procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (Dlgs. 152/2006)
Contributi istruttori per rilascio certificazioni EMAS
Attività Istituzionale per funzioni assegnate dalla Regione
Legge n. 70 del 25/11/1994 Catasto Rifiuti ORSO e MUD (Catasto Rifiuti istituito dal D.L. n. 397 del 9/9/1998, in seguito convertito nella l. 475/88 MUD)
Campionamenti acque minerali su richiesta dei Dipartimenti di Prevenzione ASUR, finalizzati alla prevenzione collettiva (DM 176/2013)
Campionamenti sedimenti marini/fluviati su richiesta Regione Marche, Comuni (DM 173 15/07/2016)
Attività di campionamento sedimenti portuali (DM 173 15/07/2016)
Pareri e controlli su inquinamento acustico L.R. n. 28 del 14-11-2001; Linea Guida DGR 896/2003 e smi
Classificazione sedimenti portuali da movimentare (DM 173 15/07/2016)
Controlli degli impatti dell'utilizzo digestato su terreni (DGR 92/2014)
Attività di studio e ricerca in materia ambientale anche in convenzione con altri Enti (L.R. 60/1997)
Parere su progetti relativi ai cimiteri (ampliamenti, sistemazione loculi, interventi su aree di inumazione ...) L.R. n° 3/2005
Supporto tecnico nell'ambito delle ispezioni agli impianti AIA come previsto nel programma di Ispezioni ambientali regionale
Servizi aggiuntivi (su richiesta di soggetti pubblici/privati erogati a tariffa)

SEZIONE A VALENZA PROVINCIALE: IMPIANTISTICA



0721 3999706



0721 3999710

Vedi prestazioni del Servizio Impiantistica del Dipartimento di Ancona

SEZIONE A VALENZA REGIONALE:

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – MODELLISTICA QUALITÀ DELL'ARIA



0721 3999716



0721 3999759

Prestazioni correlate con il Servizio inquinamento atmosferico dip. Macerata

Strumenti adottati per la soddisfazione del cliente

Modalità di Erogazione dei “Servizi al Cliente”

Servizi al cliente per l'esecuzione di prove presso i Laboratori dei Dipartimenti

I Dipartimenti Provinciali ARPAM collaborano con i clienti:

- nell'identificazione delle prove da effettuare in funzione dell'obiettivo;
- nell'effettuazione del campionamento presso la sede o località da lui stesso indicate;
- nella definizione e comunicazione delle istruzioni di campionamento e modalità di consegna al Laboratorio per garantire un campione rappresentativo e idoneo alle prove quando il campionamento viene effettuato dal cliente stesso;
- nella informazione sui metodi e tecniche adottate per lo svolgimento delle prove, con particolare riguardo alla distinzione tra metodi interni o normati, accreditati o non accreditati;
- nella spiegazione dei metodi adottati dal Laboratorio per assicurare il cliente in tutte le attività svolte;
- nella spiegazione dei risultati ottenuti dalle prove effettuate sul campione;
- nelle visite guidate autorizzate dal Direttore di Dipartimento nel Laboratorio;
- nella possibilità di assistere all'esecuzione delle prove effettuate per suo conto. La visita non deve perturbare la normale operatività del laboratorio e non deve uscire dagli obiettivi ed estensione concordati con il Laboratorio;
- nell'accogliere la presenza di un rappresentante della controparte durante l'effettuazione di prove relative a cause, ricorsi o pratiche legali in corso;
- nella valutazione, ed eventuale risoluzione, anche tramite trattamenti di non conformità o azioni correttive, di ogni reclamo scritto o orale ricevuto dal cliente;
- nella effettuazione, da parte del cliente, di verifiche ispettive del Sistema di Qualità, concordando con Responsabile Garanzia Qualità Regionale la data, l'obiettivo, l'estensione e la durata;
- nell'accogliere e registrare ogni tipo di elemento positivo o negativo ritenuto utile ai fini del miglioramento del Sistema Qualità e del rapporto con il cliente stesso;
- nella valutazione della soddisfazione del cliente.

Il Laboratorio manterrà riservate tutte le informazioni relative al cliente e alle attività effettuate per suo conto; la riservatezza nei confronti degli altri clienti viene assicurata diversificando nei tempi e/o nei luoghi il diritto del cliente di assistere alle prove eseguite per suo conto.

Per i costi delle prestazioni si fa riferimento al tariffario ARPAM visibile al seguente link

http://www.arpa.marche.it/images/pdf/agenzia/tariffario_29_08_2016.pdf

Strumenti adottati per la tutela dell'utente

L'ARPAM nel tempo si è dotata di Regolamenti che disciplinano le modalità di accesso ai documenti, alle informazioni e ai dati ambientali al fine di dare pubblicità e trasparenza alle attività dell'Ente e alla diffusione dei dati e conoscenza ambientale. Per le richieste di accesso si può far riferimento alla sezione <http://www.arpa.marche.it/index.php/altri-contenuti> del sito dell'Agenzia.

Il diritto di accesso può essere esercitato sia in via informale che formale mediante richiesta presentata direttamente all'ufficio competente; la richiesta viene trattata dal responsabile del procedimento che si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

Per quanto riguarda gli strumenti che vengono messi a disposizione per la tutela degli utenti, questi rappresentano l'elemento fondante della partecipazione degli stessi all'erogazione dei servizi. In particolare il cittadino può presentare reclami che costituiscono la forma più qualificata di tutela mediante il canale presente nel sito dell'Agenzia o mediante forma ascritta reperibile nelle varie sedi. Il cittadino può quindi segnalare un disservizio o un reclamo relativo ad una prestazione che si ritiene difforme dalle proprie richieste a cui l'Agenzia darà prontamente risposta.

Il reclamo

Le finalità

Il reclamo è una forma di tutela per gli utenti, ma costituisce anche un contributo importante per l'ARPAM che può utilizzare per migliorare il servizio.

Il reclamo è uno strumento del tutto distinto dai mezzi amministrativi e giudiziari utilizzabili per impugnare i provvedimenti dell'ARPAM relativi alle prestazioni.

Il reclamo pertanto non sostituisce in alcun modo i ricorsi amministrativi e giurisdizionali previsti dall'ordinamento giuridico né sospende i termini degli stessi.

Gestione dei reclami

Il Laboratorio prende in considerazione tutti i reclami e contestazioni di natura tecnica o logistica (es.: ritardi nelle analisi e servizi, trascrizioni errate sui documenti, etc).

L'iter di gestione dei reclami è descritto su un'apposita procedura del Sistema Qualità e consiste principalmente in:

- ricezione della contestazione;
- valutazione preliminare della fattibilità della contestazione;
- avvio iter di valutazione del reclamo;
- attività di valutazione del reclamo;
- preparazione ed invio della risposta al Cliente;
- definizione di eventuali azioni correttive o preventive a seguito del reclamo.

Direttore di Dipartimento o Responsabile di Servizio valuta il tipo, l'entità e la fattibilità del reclamo; se ritenuto valido il reclamo viene codificato e trasmesso per conoscenza a Responsabile Garanzia Qualità Regionale; se il reclamo risulta infondato ne viene inviata comunicazione al cliente.

La valutazione del reclamo consiste in:

- esame della documentazione disponibile relativa all'argomento del reclamo (es.: documenti di registrazione delle attività svolte, metodi e procedure utilizzati, dati relativi alle tarature e manutenzioni effettuate sugli strumenti utilizzati, etc.);
- identificazione delle cause che hanno originato il reclamo;

- definizione della risposta da fornire al cliente;
- identificazione della necessità di adottare azioni correttive o preventive.

Nel caso in cui la risposta fornita non soddisfi in pieno il committente, se esistono i presupposti, in comune accordo con il Direttore del Dipartimento ed il cliente individuano un fornitore terzo (es.: laboratorio) al quale affidare l'attività (es.: un campione per le analisi).

La gestione delle informazioni in merito ai reclami e la registrazioni sono utilizzate ai fini del miglioramento del Sistema di Qualità, attraverso opportune azioni correttive o preventive (revisione di procedure, formazione del personale, incremento delle risorse del laboratorio, etc).

La procedura per l'utente

Per facilitare all'utente la possibilità di reclamare ed assicurargli una informazione tempestiva sull'esito del reclamo steso, sono state inviate a tutte le sedi dei Dipartimenti Provinciali dell'ARPAM precise disposizioni applicative che prevedono in particolare :

- Un luogo facilmente individuabile dove poter presentare anche in modo informale , le rimostranze o i suggerimenti;
- La disponibilità di un apposito modulo per il reclamo scritto che può peraltro essere presentato anche in carta semplice;
- L'assistenza necessaria per la compilazione e la presentazione del reclamo ;

Il rilascio della ricevuta di presentazione del reclamo, completa del numero di protocollo e del responsabile degli accertamenti.

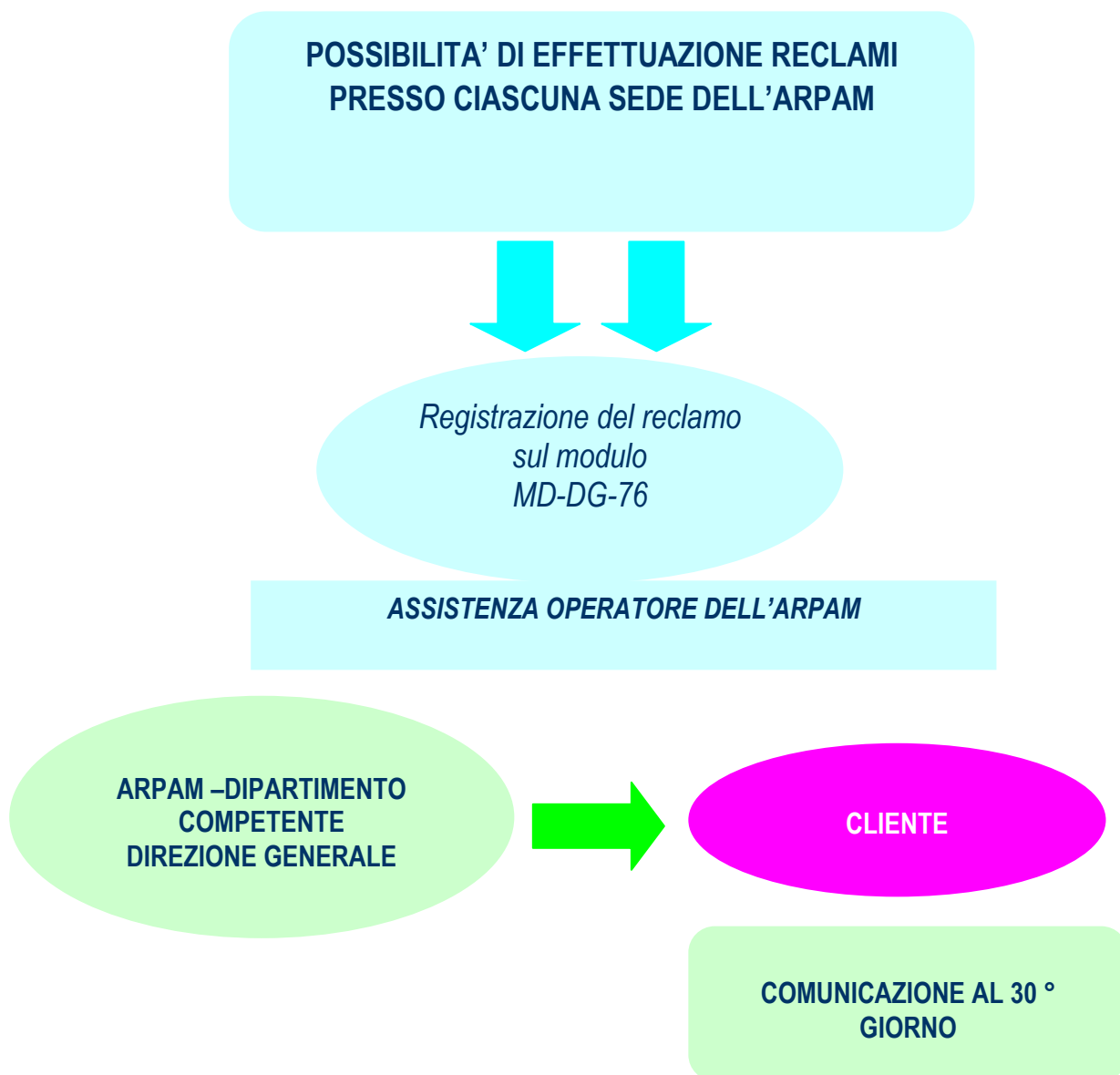
Una comunicazione (entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo) sull'esito degli accertamenti, sui provvedimenti eventualmente adottati e sulle ulteriori azioni possibili.

In caso sfavorevole l'utente potrà presentare ulteriore reclamo alla competente Direzione Generale

Gestione del reclamo



La procedura per l'utente



DIPARTIMENTO DI ANCONA**Direttore del Dipartimento****Ing. Carlo Bartolini** 071 28732722 carlo.bartolini@ambiente.marche.it**Modulo reclamo MD-DG-76****DIPARTIMENTO DI MACERATA****Direttore del Dipartimento****Dott. Tristano Leoni** 0733 2933773 tristano.leoni@ambiente.marche.it**Modulo reclamo MD-DG-76****DIPARTIMENTO DI PESARO****Direttrice del Dipartimento****Dott.ssa Patrizia Ammazzalorso** 0721 3999714 pu.ammazzalorso@ambiente.marche.it**Modulo reclamo MD-DG-76****DIPARTIMENTO DI ASCOLI PICENO****Direttore del Dipartimento****Ing. Fabrizio Martelli** 0736 2238226 fabrizio.martelli@ambiente.marche.it**Modulo reclamo MD-DG-76****DIPARTIMENTO DI FERMO****Direttore del Dipartimento****Dott. Massimo Marcheggiani** 0734 6089470 massimo.marcheggiani@ambiente.marche.it**Modulo reclamo MD-DG-76****DIREZIONE GENERALE****RESPONSABILE REGIONALE GARANZIA QUALITA'****Dott.ssa Patrizia Ammazzalorso** 071 2132737 – 0721 3999727 pu.ammazzalorso@ambiente.marche.it**Modulo reclamo MD-DG-76**

appendice

Modulo per reclamo



☐ Dipartimento Provinciale di Servizio ☐ Direzione Generale
 Via - n. Tel. Fax
 Cod. Fisc. / Part.IVA 01588450427 - E-mail -

CLIENTE		
Nome		Cognome
Indirizzo		
OGGETTO DEL RECLAMO:		
Ricevuto da :	In data :	in forma: ☐ verbale ☐ scritta ☐ telefonica ☐ altro
Responsabile gestione del reclamo:		n° reclamo:
Accettazione del reclamo: si ☐ no ☐		Firma di chi ha accettato il reclamo:
Motivo del rifiuto:		Data:

VALUTAZIONE DEL RECLAMO RISERVATA ALL'UFFICIO
Date e Azioni svolte :
Valutazione effettuata da:
Allegati:
Visto Il Responsabile Garanzia Qualità ARPAM _____ Data _____



☐ Dipartimento Provinciale di Servizio ☐ Direzione Generale
 Via - n. Tel. Fax
 Cod. Fisc. / Part.IVA 01588450427 - e-mail -

Risultato della valutazione:
Esame della valutazione del reclamo ed eventuali azioni di verifica:
Data: Firma:

MISURE CORRETTIVE E PREVENTIVE DA INTRAPRENDERE
Data: Firma:

ESITO E CONCLUSIONE RECLAMO
Data: Firma:

COMUNICAZIONE AL CLIENTE	
In forma: ☐ verbale ☐ scritta ☐ telefonica ☐ altro	Effettuata da : in data:

Documenti ARPAM consultabili on line

I documenti ARPAM sono disponibili e consultabili
sul sito web dell'Agenzia: www.arpa.marche.it

alla pagina "QUALITA' ":

- Modulo per la soddisfazione del CLIENTE.
- Modulo per il Reclamo del CLIENTE.

alla pagina "AGENZIA:

- Sistema Tariffario per le prestazioni a pagamento da applicare a soggetti pubblici e privati.

alla pagina "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" in "Disposizioni Generali":

- *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Triennale - 2017-2019.*

in "Atti Generali" :

- REGOLAMENTO ARPAM di organizzazione interna e di funzionamento.
- Codici disciplinari per le diverse Aree.
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
- Codice di comportamento dei dipendenti ARPAM.
- REGOLAMENTO per acquisizione in economia di beni e servizi.
- REGOLAMENTO per il Comportamento dei dipendenti pubblici.
- Codici disciplinari per le diverse Aree.

in " Regolamenti Aziendali":

- REGOLAMENTO per concessione dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili a debiti di natura commerciale.
- REGOLAMENTO disciplina incarichi extraistituzionali dei dipendenti dell'ARPAM.
- REGOLAMENTO per accesso dall'esterno agli impieghi.
- REGOLAMENTO interno per la sicurezza informatica e l'utilizzo della rete e delle postazioni di informatica.
- REGOLAMENTO frequenze volontarie.
- REGOLAMENTO ARPAM sui procedimenti amministrativi ex Legge n. 241/90 s.m.i.
- REGOLAMENTO ARPAM in materia di accesso ai documenti amministrativi.
- REGOLAMENTO per l'accesso ai tirocini di formazione ed orientamento e stage per motivi di studio nella Sede Centrale e nei Dipartimenti Provinciali ARPAM.
- REGOLAMENTO per la concessione del patrocinio gratuito dell'ARPAM.
- REGOLAMENTO che disciplina la mobilità esterna del personale.

in "Piano di informatizzazione": - Piano di informatizzazione delle
procedure per presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni.

in "MANUALE di Gestione del Protocollo Informatico" :

MANUALE di Gestione ARPAM e TITOLARIO di classificazione
(protocollo informatico e flussi documentali).

Legge Regionale 60 del 2 settembre 1997

Legge Regionale 2 settembre 1997, n. 60.

Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).

*Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:*

TITOLO I Principi generali

Art. 1 (Finalità)

1. In attuazione delle disposizioni del d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 è istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente marchigiano, di seguito denominata ARPAM.
2. La presente legge disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'ARPAM, nonché le modalità di coordinamento della stessa con il sistema delle autonomie locali e con il servizio sanitario regionale; riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali e alla prevenzione collettiva.

Art. 2 (Funzioni della Regione)

1. La Regione:
 - a) definisce gli obiettivi generali delle attività di prevenzione, di controllo e di vigilanza ambientale, promuovendo il più ampio concorso degli enti locali;
 - b) approva gli atti generali di programmazione, di indirizzo e di coordinamento in materia ambientale;
 - c) promuove la collaborazione dei soggetti operanti nel settore della prevenzione e dei controlli ambientali;
 - d) assicura il coordinamento e l'integrazione dei diversi livelli istituzionali operanti nell'ambito della prevenzione collettiva e della protezione e del controllo ambientali;
 - e) indirizza vigila e controlla l'attività dell'ARPAM.
2. Il Consiglio esercita le funzioni di cui alle lettere a) e b). Spettano alla Giunta regionale le rimanenti funzioni.

Art. 3 (Comitato regionale di indirizzo)

1. Al fine di garantire lo svolgimento e lo sviluppo dell'azione di prevenzione e di tutela ambientale, è istituito il Comitato regionale di indirizzo con compiti di programmazione e di verifica dell'attività dell'ARPAM. In particolare il Comitato regionale di indirizzo:
 - a) esprime parere sul programma triennale e annuale di attività, sui bilanci preventivi e consuntivi e sul regolamento, sottoponendo alla Giunta regionale le eventuali osservazioni;
 - b) verifica l'andamento generale dell'attività ed esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.
2. Il Comitato regionale di indirizzo è composto da:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di Presidente;
 - b) l'Assessore regionale competente in materia di sanità;

- c) i Presidenti delle Provincie o gli Assessori provinciali da essi delegati;
- d) tre rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI delle Marche.
- 3. I membri del Comitato regionale di indirizzo sono nominati dal Presidente della Giunta regionale e restano in carica cinque anni.
- 4. Il Presidente del Comitato può far partecipare alle sedute, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture della Regione, dell'ARPAM, degli enti locali e delle AUSL, nonché esperti e tecnici.

TITOLO II

Funzioni e organi dell'ARPAM

Art. 4

(Costituzione e natura giuridica)

- 1. L'ARPAM è un ente di diritto pubblico, dotato di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile.
- 2. L'ARPAM ha sede ad Ancona.

Art. 5

(Funzioni)

- 1. L'ARPAM svolge le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni di interesse regionale di cui all'articolo 1 della legge 61/1994 ed in particolare provvede a:
 - a) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione, agli enti locali e alle Aziende USL, ai fini dell'elaborazione dei programmi di intervento per la prevenzione, il controllo e la vigilanza in materia di igiene e salvaguardia dell'ambiente, la verifica della salubrità degli ambienti di vita in stretta relazione con i compiti di salvaguardia che si esplicano mediante l'utilizzazione prevalente di specifiche apparecchiature tecniche e di operatori aventi un elevato livello di specializzazione. Restano di competenza delle Aziende USL le attribuzioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) formulare agli enti e agli organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente;
 - c) fornire attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli enti locali per la valutazione di impatto ambientale, per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali, per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche al fine delle funzioni relative all'applicazione dei regolamenti dell'UE in materia;
 - d) fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli enti locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
 - e) fornire alla Regione e agli enti locali supporto tecnico-scientifico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale, fornendo i relativi pareri;
 - f) effettuare la valutazione e la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive di cui al d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175;
 - g) effettuare la vigilanza e i controlli di rischio ambientale e collettivo dei fattori fisici, geologici, chimici, batteriologici e biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, dell'acqua e del suolo;
 - h) effettuare la vigilanza e i controlli su macchine, apparecchi e impianti nei luoghi di vita per quanto attiene le competenze impiantistiche finora svolte dalle aree dei servizi multizonali di sanità pubblica ai sensi della l.r. 20 marzo 1985, n. 9;
 - i) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;
 - j) effettuare, in materia di protezione dalle radiazioni, controlli ambientali delle attività;
 - k) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza e fornire attività di supporto alla Regione e agli enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
 - l) realizzare iniziative di ricerca sui fenomeni dell'inquinamento e della meteo-climatologia, sulle forme di tutela degli ecosistemi anche in collaborazione con gli altri enti o istituti operanti nel settore;
 - m) raccogliere sistematicamente e pubblicare integralmente i dati sulla situazione ambientale, anche

attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in collaborazione con i servizi tecnici nazionali, la Regione, i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL e degli enti locali;

n) elaborare dati e informazioni relativi alla conoscenza sullo stato dell'ambiente, nonché elaborare, verificare e promuovere programmi di divulgazione, educazione, formazione tecnico-scientifica, aggiornamento professionale in materia ambientale;

o) realizzare campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte di bonifica;

p) svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero, anche in riferimento al controllo delle acque di balneazione.

2. Nell'esercizio di queste funzioni è garantito un sistema di pronte reperibilità per interventi tesi a fronteggiare situazioni di emergenza.

3. L'ARPAM fornisce prestazioni e servizi a favore di altri enti pubblici e di privati, purché tale attività non risulti incompatibile con l'espletamento dei compiti di istituto.

4. Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l'ARPAM può definire accordi o convenzioni con aziende ed enti pubblici e organismi operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta di dati e per la gestione di sistemi informativi e di rilevamento.

5. L'ARPAM, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali nel settore dello smaltimento dei rifiuti, si avvale delle sezioni regionali dello specifico albo, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 61/1994.

6. L'ARPAM fornisce il supporto tecnico-scientifico alla Regione per l'esercizio delle funzioni attribuite all'ente dall'articolo 19, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

7. L'ARPAM esercita inoltre tutte le altre funzioni delegate dal d.lgs. 22/1997.

Art. 6

(Gli organi)

1. Sono organi dell'ARPAM:

a) il Direttore generale;

b) il Collegio dei revisori.

Art. 7

*(Direttore generale, Direttore tecnico
e Direttore amministrativo)*

1. Il Direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della stessa, tra soggetti in possesso di laurea e aventi esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno tre anni. Il Direttore generale dura in carica cinque anni, prorogabili di norma una sola volta.

2. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'ARPAM ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali della stessa in coerenza con gli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo, nonché della corretta gestione delle risorse.

3. Al Direttore generale sono attribuiti tutti i poteri di gestione dell'ARPAM, di ordinaria e straordinaria amministrazione, e in particolare:

a) la direzione e il coordinamento della struttura centrale e delle articolazioni periferiche;

b) la predisposizione e l'adozione del programma annuale e triennale di attività, del bilancio di previsione annuale e triennale, i conti consuntivi, il regolamento di disciplina dell'attività, di cui all'articolo 9, la struttura operativa, la dotazione organica;

c) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie, sulla base del programma annuale, alla struttura centrale e a quelle periferiche, nonché la verifica del loro utilizzo;

d) la redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

4. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico-scientifico e da un Direttore amministrativo, che esprimono parere, per quanto di competenza, sui provvedimenti da adottare. Il Direttore tecnico-scientifico e il Direttore amministrativo sono nominati tra persone in possesso di laurea e di comprovata esperienza con provvedimento motivato dal Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso. Durano in carica come il Direttore generale. Il Direttore amministrativo sostituisce, in caso di impedimento, il Direttore generale, nelle attività di gestione ordinaria.

5. Al Direttore generale, al Direttore tecnico-scientifico e a quello amministrativo si applica il rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato con retribuzione pari a quella dei loro omologhi delle AUSL. L'incarico di Direttore generale, di Direttore tecnico-scientifico e amministrativo comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non è compatibile con altre attività professionali ed incarichi elettivi ed è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza per i pubblici dipendenti.

Il Direttore generale con provvedimento motivato può revocare l'incarico sia al Direttore amministrativo che al Direttore tecnico-scientifico.

6. Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o gravi violazioni di legge o di mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della stessa, sentito il Comitato regionale di indirizzo, previa diffida, può revocare l'incarico di Direttore generale, provvedendo contestualmente alla sua sostituzione.

Art. 8

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti al registro dei revisori contabili previsto dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88. Il Collegio è eletto dal Consiglio regionale e dura in carica cinque anni.

2. Il Presidente del Collegio è eletto dal Consiglio regionale.

3. Il Collegio esercita funzioni di controllo, di verifica contabile con i poteri e secondo le modalità previste per i revisori dei conti delle Aziende USL.

4. Ai componenti del Collegio spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni e un'indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti spettanti al Direttore generale. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata agli altri membri.

TITOLO III

Organizzazione interna e funzionamento

Art. 9

(Regolamento)

1. Il regolamento dell'ARPAM è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale, sentito il Comitato regionale di indirizzo. Il Direttore generale predispose il regolamento entro sessanta giorni dalla sua nomina. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPAM e in particolare definisce:

a) la dotazione organica, garantendo le indispensabili professionalità per tutti i campi di attività dell'ARPAM, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 3 del regolamento CEE 1210 del 7 maggio 1990 e relativi alla:

1) qualità dell'ambiente;

2) pressione sull'ambiente;

3) sensibilità dell'ambiente;

b) l'assetto organizzativo, le disposizioni concernenti il personale e gli organismi di partecipazione e di consultazione del personale dipendente;

c) la contabilità dell'ARPAM;

d) le forme delle consultazioni di cui all'articolo 12.

Art. 10

(Articolazione organizzativa dell'ARPAM)

1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'ARPAM si articola in una struttura centrale, in Dipartimenti provinciali e in Servizi territoriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 61/1994.

2. La struttura centrale dell'ARPAM esercita le funzioni connesse:

a) alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio;

b) al coordinamento tecnico-scientifico delle attività;

c) alla formazione e all'aggiornamento del personale;

d) ad ogni altra attività di carattere unitario.

3. I Dipartimenti provinciali sono articolati in servizi territoriali e in servizi tecnici che possono essere costituiti da unità operative. Ogni Dipartimento provinciale è una struttura unitaria diretta da un Direttore, nominato dal Direttore generale dell'ARPAM. Il Direttore di Dipartimento dura in carica quanto il Direttore generale che lo ha nominato è responsabile nei confronti del Direttore generale, e può essere rimosso dallo stesso con provvedimento motivato, previa diffida, in caso di gravi violazioni di legge e mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi.

4. I Dipartimenti provinciali, per la realizzazione dei programmi di competenza, godono di autonomia gestionale nei limiti delle direttive e delle risorse loro assegnate dal Direttore generale.

5. I Dipartimenti provinciali possono essere incaricati a svolgere compiti ben determinati a livello interprovinciale o regionale.
6. Presso ogni Dipartimento è attivato un servizio di pronta reperibilità.

Art. 11

(Comitati provinciali di coordinamento)

1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni, delle attività e delle condizioni stabilite nelle convenzioni di cui all'articolo 17 e per garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività delle strutture periferiche dell'ARPAM con i servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali e con i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, è istituito presso ciascuna Provincia un Comitato provinciale di coordinamento, con il compito di:
 - a) definire proposte relative ai bisogni dei rispettivi ambiti territoriali che saranno valutate dal Direttore generale nell'elaborazione dei programmi annuali di attività delle strutture periferiche;
 - b) effettuare periodiche verifiche sullo svolgimento delle attività programmate e dei risultati conseguiti.
2. Sono componenti del Comitato provinciale di coordinamento:
 - a) il Presidente della Provincia o Assessore delegato, che lo presiede;
 - b) il Direttore del Dipartimento provinciale dell'ARPAM;
 - c) un Direttore designato dai Direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL della Provincia; in caso di mancata designazione viene nominato il Direttore della AUSL del capoluogo di provincia;
 - d) il Dirigente responsabile del settore ambientale della Provincia.
3. Il Comitato provinciale di coordinamento resta in carica cinque anni. E' convocato dal Presidente della Provincia almeno tre volte l'anno. E' convocato inoltre su motivata richiesta del Direttore generale dell'ARPAM.
4. Il Presidente del Comitato può far partecipare alle sedute, senza diritto di voto, gli amministratori degli enti locali interessati, esperti e rappresentanti di associazioni ambientaliste e organismi competenti in materia, università, istituti di ricerca, rappresentanti sindacali e imprenditoriali.

Art. 12

(Consultazione, diritto di accesso e semplificazione dei procedimenti amministrativi)

1. Il regolamento dell'ARPAM prevede le forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi.
2. Per il diritto di accesso si applicano le disposizioni di cui alle l.r. 21 aprile 1987, n. 19 e 14 gennaio 1992, n. 2.
3. Per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 31 ottobre 1994, n. 44.

Art. 13

(Vigilanza e controllo sugli atti dell'ARPAM)

1. La Giunta regionale svolge attività di vigilanza e di controllo nei confronti dell'ARPAM.
2. Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità della Giunta regionale i seguenti atti:
 - a) il bilancio annuale e triennale di previsione e il bilancio consuntivo;
 - b) la piante organica;
 - c) il programma annuale e triennale di attività;
 - d) l'attuazione dei contratti collettivi di lavoro;
 - e) il regolamento dell'ARPAM.
3. Il controllo è esercitato con le modalità previste dalla l.r. 11 agosto 1994, n. 27.

TITOLO IV

Personale e patrimonio

Art. 14

(Personale)

1. Sono assegnate all'ARPAM le dotazioni organiche esistenti alla data del 31 dicembre 1993 presso i Servizi multizonali di sanità pubblica (SMSP) delle AUSL. Il personale relativo è assegnato e trasferito all'ARPAM fin dalla sua costituzione.
2. Sono assegnati, altresì, all'ARPAM i posti delle dotazioni organiche dei servizi di igiene e sanità pubblica delle

Aziende USL, riconducibili allo svolgimento delle attività dell'ARPAM ai sensi della presente legge. Tale assegnazione ricomprende i posti, con arrotondamento delle somme all'unità superiore, delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attività trasferite.

3. I posti individuati assegnati all'ARPAM secondo i commi 1 e 2 sono soppressi dalla dotazione organica delle AUSL. Il personale delle AUSL di cui al comma 2 adibito in modo esclusivo o prevalente alle attività trasferite, è assegnato e trasferito all'ARPAM sin dalla sua costituzione.

4. Il personale di vigilanza e ispezione dei servizi di igiene e sanità pubblica delle AUSL addetto in modo non esclusivo alle attività trasferite all'ARPAM può esercitare opzione per l'assegnazione definitiva nei posti delle dotazioni organiche di pari profilo professionale, posizione funzionale e settore di attività o, ove prevista, disciplina, copribili presso l'ARPAM o presso le AUSL di appartenenza.

5. D'intesa con gli enti interessati possono essere assegnate all'ARPAM le dotazioni organiche e il personale tecnico e amministrativo degli uffici ecologia e ambiente delle Province e degli altri enti locali addetto alle attività di vigilanza e controllo di competenza dell'ARPAM stessa.

6. Sono assegnati all'ARPAM la dotazione organica e il personale tecnico e amministrativo della Regione, inquadrato presso il servizio tutela e risanamento ambientale o presso altri servizi che svolgono attività assegnate all'ARPAM.

7. All'assegnazione del personale provvede con decreto il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Successivamente a tali atti gli enti di provenienza provvedono alla soppressione nei propri organici di un eguale numero di posti nelle qualifiche e profili corrispondenti.

8. Tutti gli altri enti di provenienza provvedono con proprio atto all'assegnazione del personale all'ARPAM.

9. Per la copertura di posti vacanti e disponibili delle dotazioni organiche dell'ARPAM è utilizzato l'istituto della mobilità tra le pubbliche amministrazioni secondo le norme vigenti. Esperite le procedure di mobilità, alla copertura dei posti vacanti si procede mediante pubblici concorsi.

10. Il Direttore generale, previa autorizzazione della Giunta regionale, per soddisfare individuate esigenze della struttura operativa dell'ARPAM, può assumere personale a tempo determinato con contratto di diritto privato.

Art. 15

(Trattamento giuridico ed economico)

1. Al personale dell'ARPAM è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 61/1994 in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Ai sensi dell'articolo 2 bis della legge 61/1994, nell'espletamento delle attività di prevenzione, controllo e vigilanza di cui alla presente legge, il personale ispettivo dell'ARPAM accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAM. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. Il Direttore generale dell'ARPAM richiede il riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per gli operatori che svolgono funzioni ispettive.

3. Il personale dell'ARPAM non può assumere incarichi esterni inerenti consulenze, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale. Altri incarichi, diversi dai precedenti e purché compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere assunti previa autorizzazione del Direttore generale.

Art. 16

(Assegnazione dei beni)

1. Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della stessa, e su proposta del Commissario di cui all'articolo 23, provvede all'assegnazione e al successivo trasferimento all'ARPAM dei beni, del patrimonio e delle attrezzature dei SMSP, degli altri servizi delle AUSL e della Regione adibiti, alla data del 31 dicembre 1993, all'esercizio delle funzioni assegnate all'ARPAM dalla presente legge.

2. Gli enti locali individuano le dotazioni finanziarie, i beni, il patrimonio e le attrezzature, alla data del 31 dicembre 1993, destinate all'espletamento delle funzioni assegnate all'ARPAM dalla presente legge e ne dispongono l'assegnazione alla stessa.

TITOLO V

Rapporti e coordinamento con gli altri Enti pubblici

Art. 17

*(Rapporti fra la Regione, enti locali,
Aziende USL e ARPAM)*

1. Gli enti locali e le AUSL, si avvalgono dell'ARPAM per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale, di vigilanza e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza.
2. L'ARPAM assicura agli enti locali e ai Dipartimenti di prevenzione delle AUSL attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni.
3. La Giunta regionale stipula convenzioni con le Province nelle quali vengono stabiliti i criteri e le modalità previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 61/1994 per l'utilizzo delle strutture provinciali dell'ARPAM per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, in particolare di quelle autorizzative e di controllo attribuite e delegate alle Province stesse in materia ambientale.
4. Le Province, gli altri enti locali e le AUSL possono stipulare ulteriori convenzioni con l'ARPAM per prestazioni aggiuntive e altre attività, fra quelle individuate dall'articolo 5, inerenti le proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali.
5. Le AUSL e gli enti locali non possono mantenere o istituire servizi, uffici, unità operative e strutture tecniche e di laboratorio costituiti presso l'ARPAM per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite.
6. L'ARPAM può stipulare apposite convenzioni, su autorizzazione della Giunta regionale, con altri soggetti pubblici interessati per la definizione di ulteriori attività rispetto a quelle di cui ai commi precedenti.

Art. 18

*(Coordinamento tra l'ARPAM e il Dipartimento
di prevenzione delle Aziende USL)*

1. L'ARPAM e i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni, le attività di controllo e vigilanza ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale che sanitaria nel rispetto della autonomie tecniche e professionali dei servizi interessati.
2. Il riparto delle competenze di cui all'allegato 1 individua la responsabilità primaria ed il soggetto referente per l'esercizio delle stesse. Al soggetto cui è assegnata la competenza primaria spetta la responsabilità del procedimento, che, di norma, è svolto con il concorso dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.
3. L'ARPAM, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni in materia di controlli impiantistici preventivi e periodici, presta la propria attività tecnico-scientifica senza oneri a carico delle AUSL, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale, in modo da assicurare l'integrazione, il coordinamento e la collaborazione con le Aziende medesime, che continuano a svolgere la vigilanza sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Per l'esercizio delle funzioni loro assegnate dalla legge di riordino del servizio sanitario regionale, i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL si avvalgono delle strutture laboratoristiche dell'ARPAM, con esclusione delle analisi chimico-cliniche e di quelle relative al servizio veterinario.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 17, comma 4, i dipartimenti provinciali dell'ARPAM e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL, istituiscono forme, sedi, strumenti e gruppi di lavoro permanenti sulle principali attività di comune interesse.
6. I dati di rilievo sanitario sono comunicati dall'ARPAM al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio.

Art. 19

*(Coordinamento con l'ANPA,
con l'Agenzia europea per l'ambiente
e gli altri istituti operanti nel settore)*

1. Per lo svolgimento dei suoi fini istituzionali l'ARPAM può stipulare convenzioni con l'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche, relativamente ai servizi fitosanitari, con l'Osservatorio geofisico sperimentale di Macerata e con altri enti di ricerca sia pubblici che privati.
2. La Regione stipula con l'Agenzia europea per l'ambiente di cui al regolamento CEE 1210/1990 e con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) di cui al d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con

modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPAM.

3. L'ARPAM collabora con l'Agenzia europea per l'ambiente e con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente per l'attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.

Art. 20

(Sistema informativo)

1. L'ARPAM concorre, con la Regione e con le Province, alla progettazione, alla realizzazione e al funzionamento del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA). In particolare l'ARPAM:

- a) realizza e gestisce le reti di monitoraggio territoriale (qualità dell'aria e dell'acqua);
- b) organizza e gestisce le banche dati riferite alle misure ambientali ed è responsabile della loro convalida;
- c) sviluppa il Sistema informativo territoriale regionale nella parte riguardante i temi ambientali (mappatura dei rischi ambientali);
- d) fornisce informazioni per la redazione della relazione annuale sullo stato dell'ambiente della regione;
- e) fornisce informazioni per le attività di protezione civile.

2. Il SIRA è articolato a livello regionale e provinciale e costituisce il riferimento regionale del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA).

A livello regionale il SIRA si integra con le rilevazioni, le basi di dati, gli archivi territoriali e le reti degli uffici regionali; a livello locale si raccorda e coopera con i sistemi informativi delle Province, dei Comuni e delle AUSL.

3. Per il raggiungimento degli scopi di cui ai commi precedenti l'ARPAM stipula convenzioni con aziende ed enti pubblici.

TITOLO VI

Disposizioni finanziarie

Art. 21

(Dotazione finanziaria dell'ARPAM)

1. Le entrate dell'ARPAM sono costituite da:

- a) una quota del fondo sanitario regionale assegnata dalla Giunta regionale necessaria a garantirne lo svolgimento delle attività istituzionali, la gestione del personale e delle strutture trasferite dal servizio sanitario nazionale. Tale assegnazione, in sede di prima applicazione, va riconosciuta pro-rata con riferimento alla data di avvio dell'attività e di assegnazione del personale.

Negli anni successivi l'attribuzione su base annua rimane fino a quando non sia avvenuto il trasferimento dei fondi in questione a livello nazionale;

- b) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie;
- c) proventi derivanti da convenzioni con le Province, le AUSL, i Comuni e altri enti pubblici;
- d) proventi per prestazioni rese nell'esclusivo interesse di privati;
- e) una quota degli introiti derivanti dalle tariffe indicate dall'articolo 2, comma 4, della legge 61/1994. Sia la quota che le tariffe saranno stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto;
- f) finanziamenti regionali, statali e comunitari per specifici progetti.

Art. 22

(Gestione economico-finanziaria)

1. L'ARPAM ha un patrimonio e un bilancio proprio ed è tenuta al pareggio del bilancio.

2. Il regolamento di cui all'articolo 9 disciplina anche le norme di contabilità.

3. L'ARPAM non può ricorrere ad alcuna forma di indebitamento per il finanziamento delle spese correnti.

4. Il bilancio di previsione annuale, predisposto ed adottato dal Direttore generale, è inviato entro dieci giorni dalla sua adozione, al Comitato regionale di indirizzo per il parere di competenza che viene espresso entro venti giorni e successivamente alla Giunta regionale per il controllo di cui all'articolo 13 della presente legge.

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Art. 23

(Commissario straordinario)

1. Entro e non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto un Commissario che provvede alla predisposizione, entro tre mesi dalla nomina, di tutti gli atti necessari per il trasferimento, con atto deliberativo della Giunta regionale, all'ARPAM del personale, dei beni mobili e immobili, delle attrezzature e dotazioni finanziarie.
2. Il Commissario straordinario ha accesso a tutti gli atti dell'AUSL e alla documentazione relativa alle strutture, alle attrezzature e al personale.
3. Allo stesso, qualora non sia dipendente regionale, spetta un compenso mensile lordo pari a quello spettante al Direttore amministrativo delle AUSL.

Art. 24

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione, il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 3 è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto a costituire l'ARPAM entro trenta giorni dal termine dell'attività del Commissario straordinario; la Giunta regionale delibera entro lo stesso termine sui trasferimenti di personale e sulle dotazioni di beni ed attrezzature.
3. Entro il termine di cui al comma 2 il Presidente della Giunta regionale provvede a bandire l'avviso pubblico per l'assunzione del Direttore generale.
4. Il Consiglio regionale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti e del suo Presidente entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Entro trenta giorni dalla costituzione dell'ARPAM il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore all'ambiente da lui delegato convoca un'apposita Conferenza tra le amministrazioni interessate per la valutazione degli schemi di convenzione di cui all'articolo 17. Le convenzioni sono definite entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dal suo effettivo insediamento il Direttore generale di prima nomina predispone il regolamento di cui all'articolo 9.
6. Per un periodo di centottanta giorni dalla costituzione dell'ARPAM e comunque fino all'organizzazione delle strutture amministrative, il trattamento economico del personale trasferito e assegnato all'ARPAM è assicurato in anticipazione dagli enti di provenienza.
7. Dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla verifica della sua applicazione e delle prestazioni erogate dall'ARPAM. Su tale base la Giunta regionale, su parere del Comitato di indirizzo, conferma o ridetermina le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie assegnate all'ARPAM.
8. In attesa dell'approvazione della convenzione di cui all'articolo 18, i controlli impiantistici preventivi e periodici negli ambienti di lavoro continueranno ad essere effettuati con le stesse modalità dal personale già in servizio nei presidi multizonali, ora trasferito all'ARPAM, al fine di garantire la continuità dei servizi stessi a norma di legge e ai fini della sicurezza.

Art. 25

(Abrogazione)

1. E' abrogata la l.r. 20 marzo 1985, n. 9. I SMSP continuano ad esercitare le loro funzioni sulla base degli indirizzi amministrativi delle Provincie fino alla data di costituzione dell'ARPAM; dalla stessa data tali funzioni sono trasferite all'ARPAM e ai Dipartimenti di prevenzione delle AUSL secondo il riparto di competenze di cui all'allegato 1.
2. E' abrogata la l.r. 14 marzo 1985, n. 8. Il Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico (CRIAM) continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'entrata in funzione dell'ARPAM e comunque non oltre centottanta giorni dalla sua costituzione.
3. E' abrogato l'articolo 7 della l.r. 26 aprile 1990, n. 31; il Comitato tecnico regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'entrata in funzione dell'ARPAM e comunque non oltre centottanta giorni dalla sua costituzione.

Art.26
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 2 Settembre 1997

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE (ARPAM)".

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
- b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all'articolo 1, comma 1:

La legge n. 61/1994 reca: "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente".

Nota all'articolo 5, comma 1:

Il testo dell'articolo 1 della legge n. 61/1994 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'articolo 1, comma 1) è il seguente:

"Art. 1 - (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) - 1. E' istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:

- a) le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;
- b) le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;
- c) le attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.

2. L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché le elaborazioni utili per la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'ANPA stipula con le regioni e con le provincie autonome di Trento e Bolzano apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle Agenzie di cui all'articolo 03, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle sue funzioni.

4. L'ANPA, anche sulla base di indicazioni espresse dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, stipula con il Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) apposita convenzione per l'individuazione delle attività di ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti dell'Agenzia che l'ENEA dovrà svolgere sulla base di accordi di programmi ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 25 agosto 1991, n. 282. Per la medesima finalità l'ANPA stipula accordi di programma con enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati.
5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgono dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con apposito accordo di programma stipulato dall'ANPA con l'Unioncamere, vengono stabilite le modalità per l'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese, la cui raccolta e informatizzazione spetta alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
7. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dell'ambiente, predispone un programma triennale della propria attività. Nell'ambito di tale programma il consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno il piano di lavoro.
8. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale".

Nota all'articolo 5, comma 1, lettera d):

Il testo dell'articolo 18 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

- "Art. 18 - 1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.
2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.
3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercita in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo.
4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza.
5. Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.
7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale.
8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".

Nota all'articolo 5, comma 1, lettera f):

Il D.P.R. n. 175/1988 reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183".

Nota all'articolo 5, comma 1, lettera h):

La L.R. n. 9/1985 reca: "Organizzazione dei servizi mulizonali di sanità pubblica".

Nota all'articolo 5, comma 5:

Il testo dell'articolo 03, comma 6, della legge n. 61/1994 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'articolo 1, comma 1) è il seguente:

"Art. 03 - (Agenzie regionali e delle province autonome) - (Omissis).

6. Le agenzie regionali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali si avvalgono delle sezioni regionali

dell'Albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. I rapporti fra le Agenzie e le sezioni regionali del predetto Albo sono regolati dall'accordo di programma di cui al comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto".

Nota all'articolo 5, commi 6 e 7:

Il testo dell'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 22/1997 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" è il seguente:

"Art. 19 - (Competenze delle regioni) - 1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:

- a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22;
- b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;
- c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;
- d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
- e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti anche pericolosi;
- f) le attività in materia di spedizione transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
- g) la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;
- i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
- m) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;
- n) la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

(Omissis).

Nota all'articolo 8, comma 1:

Il D.Lgs. n. 88/1992 reca: "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili".

Nota all'articolo 9, comma 1, lettera a):

Il testo dell'articolo 3 del regolamento CEE n. 1210/1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2^a serie speciale, n. 53 del 9 luglio 1990, è il seguente:

"Art. 3 - 1. I principali campi di attività dell'Agenzia includono nella più ampia misura possibile, tutti gli elementi che permettono di acquisire le informazioni utili a descrivere lo stato attuale e prevedibile dell'ambiente dai seguenti punti di vista:

- i) la qualità dell'ambiente;
- ii) le pressioni sull'ambiente;
- iii) la sensibilità dell'ambiente.

2. L'Agenzia fornisce i dati direttamente utilizzabili nell'attuazione della politica della Comunità in materia di ambiente.

E' accordata la priorità ai seguenti settori di attività:

- qualità dell'aria ed emissioni atmosferiche;
- qualità dell'acqua, inquinamenti e risorse idriche;
- stato dei suoli, della fauna e della flora nonché dei biotopi;
- utilizzazione del suolo e risorse naturali;
- gestione dei rifiuti;
- emissione sonore;
- sostanze chimiche pericolose per l'ambiente;
- protezione del litorale.

Saranno compresi in particolare i fenomeni transfrontalieri, plurinazionali o globali.

Si tiene conto anche degli aspetti socioeconomici.

Nelle sue azioni l'Agenzia evita doppioni con le attività già intraprese da altre istituzioni ed altri organismi".

Nota all'articolo 10, comma 1:

Il testo dell'articolo 03, comma 3, della legge n. 61/1994 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'articolo 1, comma 1) è il seguente:

"Art. 03 - (Agenzie regionali e delle province autonome) - **(Omissis)**.

3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, nonché di coordinamento con l'attività di prevenzione sanitaria, le Agenzie sono organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali.

(Omissis)".

Note all'articolo 12, comma 2:

- La L.R. n. 19/1987 reca: "Norme per il libero accesso all'informazione ambientale".

- La L.R. n. 2/1992 reca: "Norme concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla trasparenza dell'attività amministrativa regionale".

Nota all'articolo 12, comma 3:

- La L.R. n. 44/1994 reca: "Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività Amministrativa Regionale".

Nota all'articolo 13, comma 3:

- La L.R. n. 27/1994 reca: "Organizzazione e funzionamento dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli Enti locali".

Note all'articolo 15, comma 1:

- Il testo dell'articolo 03, comma 5, della legge n. 61/1994 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'articolo 1, comma 1) è il seguente:

"Art. 03 - (Agenzie regionali e delle province autonome) - **(Omissis)**.

5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle agenzie di cui al presente articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

(Omissis)".

- L'articolo 45, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

"Art. 45 - (Contratti collettivi) - **(Omissis)**.

3. I comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia di cui all'articolo 50, in rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale. Fino a quando non sia stata costituita l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato.

(Omissis)".

Nota all'articolo 15, comma 2:

L'articolo 2bis della legge n. 61/1994 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'articolo 1, comma 1) è il seguente:

"Art. 2-bis - (Disposizioni sul personale ispettivo) - 1. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale ispettivo dell'ANPA, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e delle Agenzie di cui all'articolo 03 può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo".

Nota all'articolo 17, comma 3:

Il testo dell'articolo 02, comma 2 della legge n. 61/1994 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'articolo 1, comma 1) è il seguente:

"Art. 02 - (Funzioni amministrative delle provincie) (**Omissis**).

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, le strutture tecniche provinciali dell'Agenzia regionale di cui all'art. 03, sono poste alle dipendenze funzionali delle provincie, secondo criteri in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni.

(**Omissis**)".

Note all'articolo 19, comma 2:

- Per l'argomento del regolamento CEE n. 1210/1990 vedi nella nota all'articolo 9, comma 1, lettera a).

- Per l'argomento della legge n. 61/1994 vedi nella nota all'articolo 1, comma 1.

Nota all'articolo 21, comma 1, lettera e):

Il testo dell'articolo 02, comma 4 della legge n. 61/1994 (per l'argomento della legge vedi nella note all'articolo 1, comma 1) è il seguente:

"Art. 02 - (Funzioni amministrative delle provincie) - (**Omissis**).

4. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498 nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti. Le ragioni, in conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e consuntive sulle attività di controllo provinciali indicanti, in particolare, quantità di mezzi personali, reali e finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente utilizzati".

Nota all'articolo 25, comma 1:

Per l'argomento della L.R. n. 9/1995 vedi nella nota all'articolo 5, comma 1, lettera h).

Nota all'articolo 25, comma 2:

La L.R. n. 8/1995 reca: "Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del Comitato Regionale contro l'inquinamento atmosferico ed acustico per le Marche".

Nota all'articolo 25, comma 3:

La L.R. n. 31/1990 reca: "Procedure e norme di attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti".

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Cesaroni, Rocchi e Meschini n. 23 del 30 agosto 1995;
- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 123 del 6 maggio 1996;
- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 22 maggio 1997;
- Relazione della IV commissione permanente in data 28 maggio 1997;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 24 giugno 1997, n. 115 (rinviata con nota del commissario del governo prot. n. 451/97.Gab, del 21 luglio 1997);

- Relazione della IV commissione permanente in data 23 luglio 1997;
- Delibera legislativa riapprovata del consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 1997, n. 127, vistata dal commissario del governo l'1 settembre 1997, prot. n. 607/Gab. 97.

**b) SERVIZI REGIONALI RESPONSABILI DEL L'ATTUAZIONE:
SERVIZIO SANITA' E SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE.**

Legge Regionale 13 del 18 maggio 2004

Legge Regionale 18 maggio 2004, n.13.

Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale.

Art. 1 (Oggetto)

1. La presente legge detta norme per la gestione dei seguenti enti:

- a) Consorzi di bonifica di cui alla L.R. 17 aprile 1985, n. 13;
- b) Ente unico regionale per le manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. 13 aprile 1995, n. 52;
- c) Agenzia regionale sanitaria (ARS), di cui alla L.R. 17 luglio 1996, n. 26;
- d) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 38;
- e) Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), di cui alla L.R. 14 gennaio 1997, n. 9;
- f) Omissis[1];
- g) Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM), di cui alla L.R. 2 settembre 1997, n. 60;
- h) Omissis [1];
- i) Istituti autonomi case popolari (IACP) e Consorzio regionale degli IACP (CRIAP), di cui alla L.R. 7 giugno 1999, n. 18.

2. Disciplina altresì le funzioni di vigilanza esercitate dalla Regione sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla L.R. 5 novembre 1988, n. 43 (Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione), e sugli enti che amministrano terre civiche di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge con modificazioni del Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1484 e del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia).

[1] Lettera abrogata dall'articolo 9 della L.R. n. 13 del 18-05-2004

Art 2 (Contabilità e contratti)

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, adottano la contabilità economica.
- 2. Gli enti che all'entrata in vigore della presente legge adottano la contabilità finanziaria, possono continuare ad utilizzarla affiancandola a quella economica.
- 3. L'esercizio contabile coincide con l'anno solare.
- 4. Gli stessi enti trasmettono alla Giunta regionale, ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 5:
 - a) entro il 15 ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo economico annuale ed il programma di attività relativi all'anno successivo;

b) entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, corredato della relazione sull'attività svolta.

5. La Giunta regionale, sentiti i rispettivi amministratori, individua annualmente le informazioni economiche e finanziarie ulteriori che gli enti sono tenuti a trasmettere.

6. Per forniture di beni e servizi di importo non superiore a cinquantamila euro, gli enti adottano regolamenti relativi alle spese in economia. Per importi superiori, nonché in materia di opere pubbliche, gli enti osservano le disposizioni legislative regionali oltre alle norme statali e comunitarie applicabili alla Regione.

Art 3 (Controllo di gestione)

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, esercitano il controllo di gestione, la valutazione dell'attività dei propri dirigenti e il controllo strategico di cui al D.lgs 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 11 della legge 15 maggio 1997, n. 59), con il supporto di un comitato di controllo interno e di valutazione, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale.

2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da tre membri nominati dalla Giunta regionale fra esperti in materia di controllo di gestione e di tecniche di valutazione del personale.

3. Gli oneri finanziari derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono ripartiti fra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, in proporzione al numero dei dirigenti da valutare.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 18 della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).

5. La Giunta regionale predispone le linee guida per il controllo interno di gestione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, definendo metodi, strumenti e tempi del controllo di efficacia, efficienza ed economicità.

Art 4 (Aggiornamento del personale)

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, si avvalgono, per le attività di aggiornamento e riqualificazione professionale del personale, della scuola di formazione del personale regionale di cui all'articolo 14 della L.R. 20/2001.

2. Le modalità di utilizzazione della scuola di formazione prevista al comma 1 e gli oneri finanziari relativi sono determinati mediante convenzione.

3. Qualora la scuola non sia in grado di fornire i servizi formativi richiesti a causa della loro particolare natura, gli enti sono autorizzati a provvedere direttamente, avvalendosi di istituti specializzati.

Art 5 (Vigilanza sugli enti di cui all'articolo 1, comma 1)

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, trasmettono in via telematica al direttore del dipartimento regionale competente nella materia in cui opera l'ente e al direttore del dipartimento programmazione e bilancio gli atti, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 4, entro dieci giorni dalla data di adozione.

2. La Giunta regionale, su proposta del direttore del dipartimento competente nella materia in cui opera l'ente, entro trenta giorni dall'invio degli atti di cui al comma 1, può chiedere il riesame dei bilanci, degli statuti e dei regolamenti, nonché degli atti di variazione delle piante organiche e di assunzione di personale non conformi agli indirizzi della Regione o agli obiettivi della programmazione regionale ovvero contrastanti con gli interessi della Regione. L'ente è tenuto a conformarsi alla richiesta ovvero motivare le ragioni del diniego nei successivi dieci giorni.

3. La Giunta regionale qualora non ritenga sufficienti le ragioni addotte dall'ente o nel caso in cui siano decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, può sciogliere o rimuovere gli organi di amministrazione dell'ente medesimo.

4. Il direttore del dipartimento può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli enti. Le ispezioni sono effettuate con l'utilizzo di personale regionale.

5. Nell'esercizio del potere di vigilanza, la Giunta regionale provvede, previa diffida, alla nomina di un commissario per l'adozione degli atti obbligatori per disposizioni di legge o di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino il compimento.

6. Fermo quanto previsto al comma 3 gli organi di amministrazione degli enti possono essere sciolti o rimossi dalla Giunta regionale, previa diffida, in caso di verifica dell'inefficacia, dell'inefficienza e della non economicità dell'azione amministrativa ovvero per gravi violazioni di legge o di regolamento.

6bis. Nei casi previsti dal comma 6 la Giunta regionale può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi entro il quale si procede alla ricostituzione degli organi[2].

7. I collegi dei revisori dei conti possono essere sciolti dalla Giunta regionale, previa diffida, per gravi violazioni di legge o di regolamento. Con l'atto di scioglimento vengono nominati i nuovi collegi.

[2] Comma aggiunto dall'articolo 34 della L.R. n. 2 del 10-02-2006.

Art 6

(Potere di annullamento straordinario)

1. La Giunta regionale, su proposta del direttore del dipartimento regionale competente nella materia in cui opera l'ente, può in qualunque tempo annullare, per motivate ragioni di interesse pubblico e senza pregiudizio per i diritti acquisiti dai terzi, gli atti illegittimi degli enti di cui all'articolo 1, comma 1.

Art 7

(Vigilanza sugli atti degli enti di cui all'articolo 1, comma 2)

1. I Comuni e le Comunità montane competenti per territorio esercitano la vigilanza sull'attività rispettivamente delle IPAB e degli enti che amministrano terre civiche i quali, a tale scopo, inviano ad essi i bilanci preventivi e i conti consuntivi, gli statuti, i regolamenti e le dotazioni organiche del personale.

2. Si considerano competenti per territorio il Comune o la Comunità montana nel cui territorio hanno sede gli enti di cui al comma 1.

3. Nell'esercizio del potere di vigilanza i Comuni e le comunità montane possono disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli enti vigilati e provvedono, previa diffida, alla nomina di un commissario per l'adozione degli atti obbligatori per disposizioni di legge o di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino il concepimento.

4. Possono altresì sciogliere o rimuovere gli organi di amministrazione degli enti vigilati per gravi violazioni di legge o di regolamento.

5. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera a), della l.r. 43/1988 relativamente al riconoscimento della personalità giuridica, all'autorizzazione, all'accettazione di eredità e legati e alle nomine.

Art 8

(Norme transitorie e finali)

1. Fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 6, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, applicano le norme del regolamento regionale per l'esecuzione delle procedure in economia.

2. Gli organismi degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, che esercitano i controlli previsti dall'articolo 3, comma 1, continuano ad operare fino alla relativa scadenza.

3. L'esercizio del controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti di cui all'articolo 1 cessa dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le norme della presente legge prevalgono sulle analoghe disposizioni contenute nelle leggi istitutive degli enti di cui all'articolo 1, comma 1.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una o più proposte di legge di riordino della disciplina degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, che prevedano il conferimento delle relative funzioni amministrative ai Comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione ovvero alle Province o alla Regione qualora ciò si renda indispensabile per assicurarne l'esercizio unitario.

Art 9
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 8, commi secondo e terzo della L.R. 21 maggio 1980, n. 35 (Prime disposizioni per l'attuazione dell'articolo 25, settimo comma, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616);

b) gli articoli 21, 22 e 23 della L.R. 17 aprile 1985, n. 13 (Norme per il riordinamento degli interventi in materia di bonifica);

c) l'articolo 11 commi 1, 2 e 3, della L.R. 13 aprile 1995, n. 52, (Disciplina delle manifestazioni fieristiche);

d) gli articoli 19, 21 e 22 della L.R. 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario);

e) gli articoli 8, 13, comma 2, 14 e 15 della L.R. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agro-alimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'ente di sviluppo agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta economica e della programmazione nel settore agro-alimentare (CEPA);

f) gli articoli 16, 17 e 18 della L.R. 6 agosto 1997, n. 53 (Ordinamento dell'organizzazione turistica delle Marche);

g) gli articoli 7, comma 6 e 13 della L.R. 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM);

h) l'articolo 17 della L.R. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale);

i) l'articolo 19 della L.R. 9 novembre 1998, n. 38 (Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro).

2. Sono inoltre abrogate:

a) la L.R. 11 agosto 1994, n. 27 (Organizzazione e funzionamento dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli enti locali);

b) la L.R. 30 luglio 1998, n. 28 (Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 1994, n. 27 "Organizzazione e funzionamento dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli enti locali" e 26 aprile 1990, n. 30 "Organizzazione amministrativa della Regione").

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 18 maggio 2004

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
- b) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Note all'art. 1, comma 1:

- La l.r. 17 aprile 1985, n. 13 reca: "Norme per il riordinamento degli interventi in materia di bonifica";
- La l.r. 13 aprile 1995, n. 52 reca: "Disciplina delle manifestazioni fieristiche";
- La l.r. 17 luglio 1996, n. 26 reca: "Riordino del servizio sanitario regionale";
- La l.r. 2 settembre 1996, n. 38 reca: "Riordino in materia di diritto allo studio universitario";
- La l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 reca: "Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agro-alimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'ente di sviluppo agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta economica e della programmazione nel settore agro-alimentare (CEPA)";
- La l.r. 6 agosto 1997, n. 53 reca: "Ordinamento dell'organizzazione turistica delle Marche";
- La l.r. 2 settembre 1997, n. 60 reca: "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)";
- La l.r. 9 novembre 1998, n. 38 reca: "Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro";
- La l.r. 7 giugno 1999, n. 18 reca: "Riordino dei Consigli di amministrazione degli I.A.C.P. e del Consorzio regionale".

Nota all'art. 3, comma 4:

Il testo vigente dell'articolo 18 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), così come modificato dalla l.r. 13 maggio 2004, n. 10, è il seguente:

"Art. 18 - (Comitato di controllo interno e di valutazione) - 1. Al fine della verifica dell'imparziale ed efficiente funzionamento dell'amministrazione regionale è istituito presso la Presidenza della Giunta un comitato di controllo interno e di valutazione composto da tre membri esterni all'amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con deliberazione della Giunta regionale fra esperti in materia di controllo di gestione e di tecniche di valutazione del personale.

2. Al Comitato sono affidate le funzioni di:

- a) controllo strategico delle attività poste in essere dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286;
- b) supporto alla valutazione, da parte della Giunta regionale, dell'attività dei direttori di dipartimento;
- c) supporto alla valutazione, da parte dei direttori di dipartimento, dell'attività dei dirigenti, secondo quanto previsto dall'articolo 33;
- d) supporto alla definizione del sistema di controllo sulla gestione delle risorse assegnate, sull'efficienza dello svolgimento dei procedimenti e sulla rispondenza dell'attività gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti.

3. Il Comitato opera in modo autonomo e risponde direttamente al Presidente della Giunta regionale e alla Giunta.

4. Il Comitato è istituito all'inizio di ogni legislatura e dura in carica per la durata della stessa, salvo diversa disposizione motivata dalla Giunta regionale.

5. Con deliberazione della Giunta regionale è individuato ed assegnato il contingente di personale di cui il Comitato può avvalersi e sono dettate norme per il funzionamento e per i rapporti con le altre strutture della Giunta.

6. Il Comitato trasmette almeno annualmente alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente una relazione sull'attività svolta e sulle misure da assumere per il miglioramento dell'amministrazione regionale."

Nota all'art. 4, comma 1:

Il testo dell'articolo 14 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è il seguente:

"Art. 14 - (Scuola di formazione del personale regionale) - 1. Al fine di assicurare l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale, assunti come metodo permanente per il costante adeguamento delle competenze, è istituita, nell'ambito del dipartimento affari istituzionali e generali, la scuola di formazione del personale regionale.

2. Con regolamento sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento della scuola con l'osservanza dei seguenti principi e criteri:

a) la scuola si avvale di un Comitato tecnico scientifico composto da tre membri scelti tra esperti di discipline di interesse regionale e di amministrazione e gestione aziendale pubblica e privata;

b) l'organizzazione e gestione dei corsi è effettuata direttamente dalla scuola, che a tal fine può avvalersi della collaborazione professionale di esperti, istituti ed università.

3. La scuola è autorizzata altresì a provvedere alla formazione e all'aggiornamento del personale di altre pubbliche amministrazioni d'intesa con queste."

Nota all'art. 7, comma 5:

Il testo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 (Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione), è il seguente:

"Art. 10 - (Competenze e funzioni della Regione) - Omissis

2. La Regione, cura, altresì, l'adempimento delle funzioni amministrative relative:

a) per quanto riguarda le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nell'ambito regionale: al riconoscimento giuridico, al controllo sugli atti a norma dell'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; alla vigilanza sugli atti concernenti il patrimonio e la pianta organica; all'autorizzazione all'accettazione di eredità legati; alle modifiche istituzionali e statutarie; alle nomine di propria competenza ad incarichi di amministratori; all'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali ed alla vigilanza sul funzionamento delle stesse e dei servizi di assistenza sociale;

alle fusioni e all'estinzione;
Omissis."

Nota all'art. 8, comma 5:

Il testo dell'articolo 118 della Costituzione è il seguente:

"Art. 118 - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."

Nota all'art. 9, comma 1, lett. a)

Il testo vigente dell'articolo 8 della l.r. 21 maggio 1980, n. 35 (Prime disposizioni per l'attuazione dell'articolo 25, settimo comma, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 - Su proposta della Giunta regionale, approvata dalla competente commissione consiliare, il presidente della Regione emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le direttive generali cui si attengono i comuni nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate a norma del precedente articolo."

Nota all'art. 9, comma 1, lett. c)

Il testo vigente dell'articolo 11 della l.r. 13 aprile 1995, n. 52 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 11 - (Vigilanza e controllo) - 1. **(Abrogato)**

2. **(Abrogato)**

3. **(Abrogato)**

4. Qualora l'ente dimostri l'impossibilità di raggiungere i propri fini istituzionali, il presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta medesima e sentiti, ove esistano, i soci fondatori, ne dispone la liquidazione.

5. La liquidazione del patrimonio dell'ente è effettuata, in conformità alle disposizioni statutarie, da un commissario liquidatore nominato secondo le norme del codice civile concernenti la liquidazione delle persone giuridiche."

Nota all'art. 9, comma 1, lett. e)

Il testo vigente dell'articolo 13 della l.r. 9 gennaio 1997, n. 9 [Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agro-alimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'ente di sviluppo agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta economica e della programmazione nel settore agro-alimentare (CEPA)], così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 13 - (Programmi di attività) - 1. Nello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 2, l'A.S.S.A.M. opera sulla base di programmi annuali di attività che devono individuare gli obiettivi, le attività da svolgere, i settori di intervento, le iniziative progettuali, le previsioni di spesa, i mezzi per l'attuazione nonché gli strumenti per la verifica dei risultati.

2. **(Abrogato).**"

Nota all'art. 9, comma 1, lett. g)

Il testo vigente dell'articolo 7 della l.r. 2 settembre 1997, n. 60 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)", così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 7 - (Direttore generale, Direttore tecnico e Direttore amministrativo) - 1. Il Direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della stessa, tra soggetti in possesso di laurea e aventi esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno tre anni. Il Direttore generale dura in carica cinque anni, prorogabili di norma una sola volta.

2. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'ARPAM ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali della stessa in coerenza con gli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo, nonché della corretta gestione delle risorse.

3. Al Direttore generale sono attribuiti tutti i poteri di gestione dell'ARPAM, di ordinaria e straordinaria amministrazione, e in particolare:

a) la direzione e il coordinamento della struttura centrale e delle articolazioni periferiche;

b) la predisposizione e l'adozione del programma annuale e triennale di attività, del bilancio di previsione annuale e triennale, i conti consuntivi, il regolamento di disciplina dell'attività, di cui all'articolo 9, la struttura operativa, la dotazione organica;

c) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie, sulla base del programma annuale, alla struttura centrale e a quelle periferiche, nonché la verifica del loro utilizzo;

d) la redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

4. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico-scientifico e da un Direttore amministrativo, che esprimono parere, per quanto di competenza, sui provvedimenti da adottare. Il Direttore tecnico-scientifico e il Direttore amministrativo sono nominati tra persone in possesso di laurea e di comprovata esperienza con provvedimento motivato dal Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso. Durano in carica come il Direttore generale. Il Direttore amministrativo sostituisce, in caso di impedimento, il Direttore generale, nelle attività di gestione ordinaria.

5. Al Direttore generale, al Direttore tecnico-scientifico e a quello amministrativo si applica il rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato con retribuzione pari a quella dei loro omologhi delle AUSL. L'incarico di Direttore generale, di Direttore tecnico-scientifico e amministrativo comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non è compatibile con altre attività professionali ed incarichi elettivi ed è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza per i pubblici dipendenti.

Il Direttore generale con provvedimento motivato può revocare l'incarico sia al Direttore amministrativo che al Direttore tecnico-scientifico.

6. **(Abrogato).**"

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- * Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 215 del 21 novembre 2003;
- * Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 27 aprile 2004;
- * Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 maggio 2004, n. 191.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZIO ENTI LOCALI ED ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE.